

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1985 del 20/11/2023

Seduta Num. 48

Questo lunedì 20 **del mese di** Novembre
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2023/1852 del 16/10/2023

Struttura proponente: SETTORE ATTRATTIVITA', INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Oggetto: PR FESR 2021-2027. ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-
ROMAGNA ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE
IMPRESE. BANDO 2023 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6, L.R. N. 14/2014 E
L.R. N. 2/2023

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Galloni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Viste:

- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2021 recante un codice europeo di condotta su partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 elaborato sulla base degli articoli 10 e 11 del Reg (UE) 2021/1060, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;
- la propria deliberazione n. 1429 del 15/09/2021, recante "Approvazione documento preliminare strategico del Por Fesr Emilia-Romagna 2021-2027, redatto a supporto dell'elaborazione del "rapporto preliminare" di cui all'art. 13 d. lgs. n. 152/2006 ai fini dell'avvio della procedura per la valutazione ambientale strategica (vas);
- la propria deliberazione n. 1895/2021 "Adozione del Programma Regionale Fesr dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del Reg.(CE) n. 1060/2021 e del Rapporto ambientale di Vas. Proposta di approvazione all'Assemblea Legislativa";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 68 del 2 febbraio 2022 "Adozione del Programma Regionale FESR dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del rapporto ambientale di VAS. (Delibera della Giunta regionale n. 1895 del 15 novembre 2021)";
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021/2027;
- la propria deliberazione n. 1286/2022, con la quale si è preso atto della sopra richiamata Decisione di Esecuzione della Commissione Europea ed è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale FESR Emilia- Romagna 2021-2027;

Visti altresì i seguenti documenti di programmazione:

- l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite con la risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015 che ha definito un piano di azione globale per le persone, il Pianeta e la prosperità e ha individuato, per i prossimi 15 anni, un elenco di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e di 169 Target che li sostanziano e in particolare il raggiungimento dei goals 8. *Lavoro dignitoso e crescita economica*, 9. *Imprese, innovazione e infrastrutture*, 12 *Consumo e produzione sostenibili*, 13. *Lotta contro il cambiamento climatico*;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che elenca, tra l'altro, le misure di promozione dell'efficienza

energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;

- il "Piano Energetico Regionale 2030" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.111 del 1° marzo 2017, con il quale sono stati definiti gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale e il relativo Piano di Attuazione;

- la "Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030" approvata con la propria deliberazione n. 1840 del 08 novembre 2021;

- il "Patto per il lavoro e per il Clima", approvato con la propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020, con cui la Giunta ha condiviso con il partenariato istituzionale, economico e sociale un progetto di rilancio volto a ad individuare nell'innovazione sociale, oltre che nell'innovazione tecnologica, un imprescindibile strumento di sviluppo e democrazia;

- il "Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027)", proposto da questa Giunta con la deliberazione n. 586 del 20 aprile 2021 e approvato dall'Assemblea legislativa con la deliberazione n. 44 del 30 giugno 2021;

- la "Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Emilia- Romagna" proposta da questa Giunta con la deliberazione n. 680 del 10 maggio 2021 e approvata dall'Assemblea legislativa con la deliberazione n. 45 del 30 giugno 2021;

Premesso inoltre:

- che tra gli obiettivi strategici individuati nel Regolamento UE n. 1060/2021 sono ricompresi i seguenti:

- o "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)";

- o "un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile";

- in conformità dei suddetti obiettivi strategici il FESR, secondo quanto dispone il Regolamento UE n. 2021/1058, sostiene, i seguenti obiettivi specifici:

- o sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;

- o rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;

- o sviluppare le competenze per la specializzazione

intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;

- o promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra;
- o promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
- o "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

- che il sopra richiamato Programma regionale FESR 2021/2027 prevede:

- o all'interno della Priorità 1, l'Azione 1.1.1 recante "Sostegno ai processi di innovazione sociale finalizzati a soddisfare nuovi bisogni e rafforzare territori e coesione sociale" e l'Azione 1.4.1 recante "Rafforzamento delle competenze per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3;
- o all'interno della Priorità 2, l'Azione 2.2.2 "Supporto all'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese;

Richiamati i criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del PR FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR Emilia - Romagna 2021/2027 nella sessione del 29 settembre 2022 e aggiornati nella seduta del 28 giugno 2023, in particolare quelli relativi alle Azioni 1.1.1, 1.4.1 e 2.2.2;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1868/2023 Disposizioni della Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro e imprese per l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 5 (commi 6 e 7) del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, ed in particolare quanto stabilito al punto 3., lett. a) del dispositivo in materia di comunicazione del codice CUP;

Visti:

- la Legge regionale 16 luglio 2014, n. 14 "Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna" e s.m.i., ed in particolare, l'art. 6 della parte II "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";

- la Legge Regionale 21 febbraio 2023, n. 2, Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna;

- il Regolamento (UE) n. 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- il Regolamento (UE) 2013/1407 "De Minimis" che individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi senza incidere in maniera significativa sulla concorrenza;

Considerato che:

- negli ultimi anni i sistemi produttivi sono stati sottoposti a radicali processi di cambiamento dettati dai processi di digitalizzazione che hanno coinvolto tutti i livelli della catena del valore;
- tali processi sono stati accelerati in conseguenza della perdurante crisi pandemica globale;
- la crisi internazionale determinatasi a partire dal febbraio 2022 determina ulteriori riduzioni dell'operatività e conseguentemente della competitività del sistema produttivo nazionale e regionale;
- le imprese dell'Emilia-Romagna hanno la necessità di adattarsi rapidamente a tali cambiamenti per mantenere adeguate posizioni in termini di competitività e produzione di valore aggiunto;
- in ragione del quadro congiunturale è necessario favorire programmi di investimento ad elevato impatto occupazionale che comprendano, tra le altre, attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e alla realizzazione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale che sono di interesse per le filiere produttive regionali. Tali tecnologie risultano infatti essenziali sia per consolidare le specializzazioni produttive nel contesto regionale che per rendere il sistema produttivo in grado di posizionarsi adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale;
- la Legge regionale n. 14/2014 ha la finalità di promuovere investimenti ad elevato impatto quantitativo e/o qualitativo sull'occupazione e sulla competitività regionale;

Dato atto che:

- gli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese, previsti dal citato art. 6, della Legge regionale 16 luglio 2014, n. 14 devono essere approvati dalla Giunta regionale e prevedono il sostegno regionale ad un insieme di progetti rientranti negli ambiti di realizzazione di interventi:
 - o finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca;
 - o di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (di seguito anche progetti tipologia B) coerenti con la Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022;
 - o finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione;
 - o di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili coerenti con la Azione 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022;

- o Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree dell'Emilia-Romagna individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale adottata con decisione SA.101134 (2021/N) - Italia del 18 marzo 2022;

- o per l'acquisizione delle competenze per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 coerenti con la Azione 1.4.1 "Rafforzamento delle competenze per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3", del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022;

- agli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese si accede tramite le procedure selettive stabilite in apposito bando;

- gli aiuti regionali saranno definiti entro i limiti stabiliti dalla disciplina Europea sugli aiuti di Stato sopra richiamata;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6 della L. R. n. 14/2014 attraverso l'approvazione del Bando riportato all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione di Giunta, il quale Bando:

- riporta, tra gli altri, lo schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese alla cui sottoscrizione avranno accesso le imprese ritenute ammissibili al finanziamento dei programmi di investimento presentati;

- stabilisce che, in ragione delle finalità degli interventi che si intendono promuovere in attuazione del citato art. 6 della L.R. 14/2014 e degli strumenti programmatori di cui si è dotata la Regione Emilia-Romagna, in primo luogo il Patto per il Lavoro e per il Clima e la Strategia di specializzazione intelligente 2021- 2027, le agevolazioni ivi previste siano destinate a programmi che siano coerenti con il principio "non arrecare un danno significativo" (c.d. principio DNSH), secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020, come specificato al paragrafo 1.4 del bando medesimo;

- in ragione della coerenza delle tipologie di interventi che il Bando stesso prevede, con le seguenti Azioni del POR FESR PR 2021-2027 dell'Emilia-Romagna, 1.1.1, 1.4.1 e 2.2.2

- individua quali criteri di selezione degli interventi che agevola, i criteri di selezione relativi alle suddette azioni del FESR PR 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sessione del 29 settembre 2022 e aggiornati nella seduta del 28 giugno 2023, in particolare quelli relativi alle suddette Azioni 1.1.1, 1.4.1 e 2.2.2;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- L.R. del 27 dicembre 2022, n.23 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2023";
- L.R. del 27 dicembre 2022, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (legge di stabilità regionale 2023)";
- L.R. del 27 dicembre 2022, n.25 "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025";
- la L.R. 28 luglio 2023, n.11 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025;
- la Delibera di Giunta n. 2357/2022 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2023-2025";

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che:

- l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del presente avviso verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- le risorse destinate per questo bando sono pari ad **€ 13.000.000,00**;
- in presenza di domande ammesse ai contributi presentate da PMI per interventi coerenti con le Azioni 1.1.1, 1.4.1 e 2.2.2 del FESR PR 2021-2027, verificata la disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, la Giunta regionale potrà destinare ulteriori risorse per la concessione di agevolazioni;
- in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, la Giunta regionale si riserva, in fase di approvazione della graduatoria di verificare la disponibilità di ulteriori disponibilità sul bilancio regionale;
- nello specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- ne deriva, in base a quanto sopra indicato, che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate alle modalità contabili indicate dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;

Alla luce di quanto sopra riportato, la copertura finanziaria indicata nel Bando riportato all'allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Preso atto che al testo del Bando è stato applicato il test MPMI e che ai fini della compilazione di detto Test è stata svolta la consultazione durante la riunione del 30/10/2023 ed in particolare sono stati acquisiti da parte delle associazioni imprenditoriali presenti elementi utili a valutare se il bando sopracitato possa avere o meno effetti discriminatori nei confronti delle MPMI rispetto alle altre imprese;

Considerato che sulla base dei contributi acquisiti durante la consultazione e a seguito dell'applicazione del Test è emerso che le MPMI non sono discriminate rispetto alle altre imprese che possono accedere ai contributi concessi bensì avvantaggiate in quanto la partecipazione al bando è destinata solo a tale tipologia di impresa;

Vista La L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e ss.mm.ii, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia - Romagna";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021" con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia- Romagna;

- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

- la propria deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022 avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale";

- la propria deliberazione n. 2360 del 27 dicembre 2022 avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi delle Giunta regionale e soppressione dell'agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti";

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";

- la propria deliberazione n. 474 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Ordinamento professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";

- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 ad oggetto la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013"; n. 2685/2023 "Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca";

- la determinazione dirigenziale n. 3024/2023 "Attribuzione deleghe dirigenziali ai titolari delle posizioni organizzative Q0000623 "Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale" e Q0001467 "Accordi di insediamento, sviluppo e innovazione e azioni per l'attrazione degli investimenti";

- la determinazione dirigenziale n. 14040/2023 recante "Conferimento incarico di Dirigente di Settore nell'ambito della Direzione Generale Politiche Finanziarie";

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e Relazioni internazionali, Vincenzo Colla;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove è riportato il Bando denominato "Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna, Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese Bando 20232 in attuazione dell'art. 6 LR 14/2014" e lo Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6), ad esso allegato, alla cui sottoscrizione avranno accesso le imprese ritenute ammissibili al finanziamento dei programmi di investimento presentati, secondo le modalità previste dal Bando stesso;

2. di demandare al responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca l'approvazione delle modalità di presentazione della domanda sull'applicativo SFINGE2020 che saranno rese disponibili sul portale <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita> ;

3. di demandare al Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa la nomina dei componenti il nucleo di valutazione delle proposte al fine di adempiere alle attività valutative e istruttorie disposte dal bando;

4. di stabilire che, con successivi propri atti, la Giunta, in base ai risultati della valutazione istruttoria di ammissibilità formale, sostanziale e di merito descritta nel bando di cui al precedente punto 1, approva e pubblica l'elenco delle domande ammissibili e finanziate, l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e l'elenco delle domande non ammissibili;

5. di stabilire che la concessione e l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio saranno assunti con atti del Settore Attrattività, Internazionalizzazione;

6. di stabilire che la liquidazione dei contributi e la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento saranno assunti con atti del Settore digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni;

7. di demandare al Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca l'approvazione dei singoli Accordi il cui schema è allegato al Bando di cui al precedente punto 1, procedendo ad apporre le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in ragione delle specificità progettuali e delle necessità procedurali riscontrate, e la loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del contributo dando eventuale comunicazione alle competenti strutture regionali dell'impossibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo per gli adempimenti del caso;

8. di stabilire che in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, o in presenza di interventi coerenti con la Programmazione FESR PR 2021-2027, la Giunta regionale si riserva, in fase di approvazione della graduatoria di verificare la disponibilità di ulteriore anche attraverso risorse finanziarie del FESR PR 2021-2027;

9. che in presenza di contributi relativi ad interventi coerenti con la Programmazione Regionale Fesr 2021-2027, le risorse ad essi destinate possano essere presentate per la loro certificazione secondo le regole e procedure stabilite dal Programma;

10. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

11. di precisare che la copertura finanziaria indicata nel testo del Bando di cui al precedente punto 1, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

12. di riservarsi, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, di verificare la disponibilità di ulteriori risorse;

13. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva degli allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>;

14. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.



**Direzione Generale Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese
Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca**

**ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE
BANDO 2023
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14/2014 e L.R. 2/2023**

Sommario

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO.....	4
Art. 1. Ambiti e finalità.....	4
Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili, requisiti, durata degli investimenti oggetto degli Accordi, regime di aiuto	6
Art. 3. Soggetti beneficiari, requisiti di accesso, soggetti esclusi.....	10
Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti (forma e misura dell'agevolazione regionale).....	13
Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento.....	14
II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	15
Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande.....	15
Art. 7. Ammissibilità delle domande.....	16
Art. 8. Valutazione di ammissibilità sostanziale e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento	17
Art. 9. Valutazione dei progetti in relazione alle singole tipologie di intervento	17
Sezione A. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (progetti tipologia A).....	18
Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo (progetti Tipologia B) PO FESR Az. 1.1.1	21
Sezione C. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione (progetti Tipologia C).....	25
Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili – progetti tipologia D. PR FESR Az. 2.2.2.....	28
Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI) - progetti tipologia E	31
Sezione F. Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 (di seguito anche tipologia F) - PR FESR Az. 1.4.1	33
Art. 10. Valutazione del programma di investimento.....	35
Art. 11. Prescrizioni e richieste di dettaglio	39
Art. 12. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria.....	40
III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO.....	41

Art. 13.	Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo	41
Art. 14.	Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute	41
Art. 15.	Liquidazione del contributo	48
Art. 16.	Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo	51
Art. 17.	Varianti del Programma di Investimento	56
IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA		56
Art. 18.	Supporto agli investitori	56
Art. 19.	Informazioni sul procedimento amministrativo	56
V) DEFINIZIONI		57
Art. 20.	Unità locale produttiva	57
Art. 21.	Data comunicazione dell'avvenuta concessione, addetti, anno a regime, completamento del programma e piano occupazionale	57
Art. 22.	Categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento	58
Art. 23.	Tipologia di spese ammissibili	63
Art. 24.	Obblighi a carico dei beneficiari	69
Art. 25.	Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013	75
Art. 26.	Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016	75
Art. 27.	Obblighi in materia di informazione, comunicazione e indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività	78
Allegato 1.	Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, Titolo II, art. 6)	79
Allegato 2.	Parametri di affidabilità dei proponenti sotto il profilo economico finanziario	92
Allegato 3.	Modalità di verifica del rispetto del principio DNSH per ognuna delle tipologie di intervento previste dal bando	96
Allegato 4	Definizione e sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nell'Azione 1.1.1, 2.2.2 e 1.4.1 Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022	100
A.	DEFINIZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI PREVISTI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'AZIONE 1.1.1	100
B.	DEFINIZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI PREVISTI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'AZIONE 1.4.1	104

C.	DEFINIZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI PREVISTI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'AZIONE 2.2.2	106
----	--	-----

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO

Art. 1. Ambiti e finalità

1. Il Bando “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, emanato in attuazione della legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, **intende raccogliere proposte per la realizzazione di programmi di investimento strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali e favorire la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 anche attraverso la valorizzazione e l’attrazione di alte competenze.**
2. Il Bando seleziona Programmi di investimento (di seguito anche solo Programmi) di alta rilevanza strategica con l’obiettivo della sottoscrizione, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, di **Accordi regionali di Insediamento e Sviluppo**, i cui contenuti sono definiti in base agli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato nell’Allegato 1 parte integrante del Bando (d’ora in avanti Accordo/i) che rispondono agli obiettivi di interesse regionale di seguito elencati:
 - accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone in questo modo la capacità innovativa;
 - integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo miglioramento;
 - produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, sia a livello quantitativo che qualitativo e positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale;
 - accelerare la transizione delle PMI verso la digitalizzazione, la sostenibilità dei prodotti e dei procedimenti aziendali attraverso il rafforzamento delle competenze;
 - attivare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della regione caratterizzate da maggiori difficoltà strutturali, attraverso investimenti innovativi e in grado di incrementare la dotazione tecnologica del territorio.
3. Le iniziative che possono essere presentate nell’ambito del presente bando, in ragione della natura degli interventi per cui si richiedono le agevolazioni o dell’ambito produttivo delle imprese beneficiarie, partecipano al perseguimento degli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna pubblicata anche nel sito della Regione al

seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3/2021_2027/strategia-s3-rer-2021-2027.pdf e devono essere coerenti con gli ambiti tematici prioritari ivi previsti.

4. Le iniziative che possono essere agevolate nell'ambito del presente bando devono essere coerenti con il principio "non arrecare un danno significativo" ai sei obiettivi ambientali, di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia).
5. Il presente bando, oltre ad attuare le finalità previste dalla citata legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, intende agevolare nei limiti delle risorse disponibili investimenti che siano coerenti con i seguenti documenti di programmazione:
 - Patto per il lavoro e per il Clima (Patto) con cui la Giunta ha condiviso con il partenariato istituzionale, economico e sociale un progetto di rilancio volto a generare un nuovo sviluppo inclusivo e sostenibile, accompagnando la regione nella transizione ecologica e digitale, riducendo le fratture economiche, sociali, ambientali e territoriali e puntando alla piena parità di genere;
 - Documento strategico regionale per la programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo 2021-2027 (DSR) che orienta l'insieme dei programmi europei e del Fondo Sviluppo e Coesione, indirizza la capacità del sistema regionale di attrarre risorse, e prevede strategie territoriali integrate condivise con gli Enti locali, coniugando l'esigenza di rilancio di breve periodo con le trasformazioni strutturali di lungo termine per raggiungere gli obiettivi del Patto;
 - Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 (S3) che indirizza le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione, al fine di favorire la crescita degli ambiti produttivi a forte potenziale di sviluppo, adottando il modello della quadrupla elica e assumendo un approccio challenge based, verso le specializzazioni produttive più consolidate e quelle emergenti;
 - L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con lo specifico riferimento al raggiungimento dei goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica e 9: Imprese, innovazione e infrastrutture;
 - Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che declina a scala regionale gli obiettivi dell'Agenda ONU;
6. Nella redazione del bando, sono stati rispettati i seguenti criteri applicabili a livello di procedura di attuazione del Programma Regionale FESR 2021/2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza del 29.09.2022:
 - Coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che elenca le misure di promozione dell'efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico del Paese;
 - Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060; con riferimento al presente criterio si evidenzia che in relazione agli interventi, identificati al successivo art. 2.4 del Bando come tipologia A), B), C), D) e F), il

criterio è soddisfatto in ragione delle finalità e della natura dei progetti agevolabili mentre in relazione alla tipologia E) il rispetto di tale criterio sarà verificato in sede di valutazione;

- Assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; In particolare, in relazione al criterio relativo all'assenza di parere motivato della Commissione Europea per infrazione, le verifiche effettuate sul sito della Commissione Europea, che raccoglie le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, confermano che il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;

7. Il bando è coerente con le condizioni abilitanti pertinenti alle azioni 1.1.1, 2.2.2, 1.4.1 del PO FESR 2021-2027.

Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili, requisiti, durata degli investimenti oggetto degli Accordi, regime di aiuto

1. Il programma di investimento, da realizzarsi in Emilia-Romagna, oltre alle finalità specificate al precedente art. 1, deve prevedere un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale e un piano occupazionale, come definito all'art. 21.5 presso l'unità produttiva sede del programma, pari a:

- a. Per le grandi imprese, **minimo 20 nuovi addetti** con contratto a tempo pieno e indeterminato, di cui **almeno 7 laureati**;
- b. Per le PMI, **minimo 15 nuovi addetti** con contratto a tempo pieno e indeterminato, di cui **almeno 5 laureati**;

Nel caso in cui le nuove assunzioni previste siano superiori al numero minimo di cui alle lett. a. e b., il numero di addetti a tempo pieno e indeterminato **laureati non può essere inferiore al 30% delle nuove assunzioni previste**¹;

¹ Per Esempio:

PMI		Grandi imprese	
Nuovi occupati previsti	N° minimo laureati	Nuovi occupati previsti	N° minimo laureati
15	5	20	7
Numero minimo nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato per le PMI	Numero minimo nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato laureati per le PMI	Numero minimo nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato per le Grandi Imprese	Numero minimo nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato laureati per le Grandi imprese
16	5 5 maggiore del 30% di 16	21	7 Almeno 7 laureati
17	6 6 maggiore del 30% di 17	22	7 Almeno 7 laureati
18	6 6 maggiore del 30% di 18	23	7 Almeno 7 laureati
19	6 6 maggiore del 30% di 19	24	8 8 maggiore del 30% di 24
20	6 6 non inferiore al 30% di 20	25	8 8 maggiore del 30% di 25
21	7 7 maggiore del 30% di 21	26	8 8 maggiore del 30% di 26

2. Il piano occupazionale di cui al precedente punto 1 del presente deve essere completato entro i 12 mesi successivi al completamento del programma come definito al successivo art. 21.4, secondo le seguenti modalità:
 - a. Almeno il **70%** dei nuovi occupati dovrà essere assunto entro i termini previsti per il completamento del programma come definiti al successivo punto 10, prevedendo non meno del **20%** delle assunzioni nel periodo che va dalla data di approvazione del presente bando al **31 dicembre 2024²**;
 - b. Il **30%** dei nuovi addetti potrà essere assunto nei 12 mesi successivi al completamento del programma, ossia nel c.d. anno a regime come definito al successivo art. 21.3.

Per i progetti tipologia A), B), C), D), E) ed F), come identificati al successivo punto 4, si procederà all'erogazione dell'ultima quota di contributo, **pari al 10%** dei contributi eventualmente erogabili a seguito di verifica delle rendicontazioni presentate relativamente ad ogni progetto approvato, al completamento del piano occupazionale come definito all'art. 21.5, secondo le modalità previste al successivo art. 15.

3. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono, già al momento della presentazione della domanda, tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile non partecipa al raggiungimento dell'incremento occupazionale.
4. Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento uno o più progetti, rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a. Interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca (di seguito anche progetti tipologia A);
 - b. Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (di seguito anche progetti tipologia B) coerenti con la Priorità 1 "RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ", Obiettivo specifico RSO1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027

...
25	8 8 maggiore del 30% di 25	30	9 9 maggiore del 30% di 30
...
38	12 12 maggiore del 30% di 38	38	12 12 maggiore del 30% di 30

² Per esempio: se l'incremento occupazionale previsto dal Programma presentato è pari a 20 nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato, minimo n. 4 addetti (corrispondenti al 20%) dovranno essere assunti tra la data di approvazione del bando e il **31 dicembre 2024**. In aggiunta minimo n. 10 addetti dovranno essere assunti nei 16 mesi successivi, per un totale di almeno 14 assunzioni corrispondenti al 70%) entro il 30/6/2026, fatta salva la possibilità di proroga di 12 mesi. I rimanenti n. 6 addetti (corrispondenti al 30%) dovranno essere assunti entro l'anno a regime. Qualora, stando all'esempio, non si provveda all'assunzione di almeno 14 addetti (corrispondenti al 70%) entro i termini per il completamento del programma, il contributo concesso sarà revocato ai sensi di quanto previsto all'art. 16.6 lett. o) del bando.

approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022. **L'ammissibilità di almeno un intervento della tipologia B) è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal bando;**

- c. Interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione (di seguito anche progetti tipologia C);
- d. Interventi di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito anche progetti tipologia D) coerenti con la Priorità 2 "SOSTENIBILITÀ, DECARBONIZZAZIONE, BIODIVERSITÀ E RESILIENZA", Obiettivo specifico RSO2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, Azione 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022;
- e. Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite individuate all'art. 22.4 (di seguito anche progetti tipologia E);
- f. Interventi per l'acquisizione delle competenze per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 (di seguito anche tipologia F) coerenti con la Priorità 1 "RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ", Obiettivo specifico RSO1.4 "Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità", Azione 1.4.1 "Rafforzamento delle competenze per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3", del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022. **Questa tipologia di intervento è riservata alle imprese che rientrano nella classificazione dimensionale di PMI;**

La definizione di PMI applicabile nell'ambito del presente bando è riportata all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della Commissione (di seguito anche solo GBER).

5. Gli interventi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e), di cui al precedente punto 4, sono finanziabili secondo le categorie di aiuto, identificate al successivo art. 4.5, previste dal GBER, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014.
6. Gli interventi indicati alla lettera f), di cui al precedente punto 4, sono finanziabili secondo le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». La Regione, attraverso il Registro Nazionale Aiuti, provvederà a verificare i contributi in “de minimis” ricevuti dai beneficiari negli ultimi 3 anni a partire dalla data di concessione del contributo. Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti nel triennio di riferimento, la Regione provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti. Si precisa che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un medesimo beneficiario non deve superare i seguenti massimali:
 - € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti);
 - € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2007 rientrante nel gruppo 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”.

Il suddetto Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, ai fini della verifica dei contributi in “de minimis” già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate dalla stessa impresa e tutte le imprese controllanti la stessa impresa sono da considerare come un'unica impresa. I contributi “de minimis” ricevuti dalle controllate e dalle controllanti devono quindi essere sommati a quelli dell'impresa richiedente. Qualora il contributo teoricamente concedibile al beneficiario sulla base dell'importo del progetto ammesso porti al superamento dei massimali “de minimis” sopra richiamati, si provvederà a concedere il contributo nell'importo consentito dai medesimi massimali.

7. Le tipologie di intervento sono descritte all'art. 9, le categorie di aiuto, i livelli di contribuzione e la normativa di riferimento sono specificati all'art. 22 e le relative spese ammissibili sono riportate all'art. 23 del presente bando.
8. Gli interventi che compongono il programma di investimento possono essere avviati soltanto successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al bando. **Le spese saranno ammissibili a partire dal 1° gennaio 2024, pertanto saranno agevolabili unicamente le spese,**

che soddisfino tutti i requisiti previsti dal bando, sostenute dopo la presentazione della domanda di partecipazione al bando e dopo il 1° gennaio 2024³.

9. Il programma di investimento riferito alle tipologie suddette di progetti agevolabili A), B), C), D), E) ed F) deve essere accompagnato da un **piano industriale**. Quest'ultimo deve prevedere attività anche, se non agevolabili, tra una o più delle seguenti tipologie: realizzazione e/o acquisto e/o affitto di immobili, acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature per l'attività di produzione di beni e servizi dell'azienda. Il suddetto piano industriale deve essere realizzato in una o più unità aziendali del soggetto beneficiario ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
10. Il programma di investimento agevolabile, oggetto di contributo, deve essere completato **entro il 30 giugno 2026**. Il termine per il completamento del programma di investimento è prorogabile di **12 mesi**, previa richiesta. La proroga può essere richiesta al Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, **fino a 60 giorni** prima del termine ultimo per il completamento del programma di investimento. Si potrà procedere alla concessione della proroga, qualora l'impresa beneficiaria, al momento della presentazione della richiesta, sia in grado di attestare uno stato di realizzazione del piano occupazionale pari ad almeno il **40%** dei nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato che si è impegnata ad assumere secondo quanto previsto al precedente punto 2.
11. L'impresa beneficiaria che durante i 12 mesi successivi al completamento del programma e successivamente alla presentazione della documentazione rendicontativa di tutte le attività e le spese oggetto degli interventi per cui si richiede il contributo, attesta una realizzazione del piano occupazionale pari ad almeno l'**80%** dei nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato che si è impegnata ad assumere secondo quanto previsto al precedente punto 2 può chiedere un'ulteriore proroga della durata di massimo 12 mesi per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.
12. L'investimento deve essere mantenuto nell'unità locale individuata dall'Accordo per almeno 5 anni dal completamento del Programma di investimento come definito all'art. 21.4.

Art. 3. Soggetti beneficiari, requisiti di accesso, soggetti esclusi

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese singole, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.):
 - a. già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono realizzare investimenti **addizionali** secondo quanto previsto al precedente art. 2;
 - b. non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale e il cui programma di investimento ricomprende uno o più interventi tra quelli elencati all'art. 2.

³ In materia di ammissibilità delle spese, richiamate tutte le previsioni del presente bando, si ricorda che, come previsto dal successivo art.14.9, in attuazione del comma 6 art. 5 del D.L 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CUP assegnato al progetto e comunicato all'impresa.

2. **L'impresa con sede legale o unità locale già presente sul territorio nazionale** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a. essere regolarmente costituita ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b. **avere almeno un bilancio approvato** oppure i requisiti cui al successivo punto 4;
- c. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
- d. essere attiva e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal d.lgs. n. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e. non essere destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
- f. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento⁴;
- g. possedere i titoli abilitativi di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
- h. se del caso, possedere le certificazioni ambientali di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Qualora l'impresa non abbia, al momento della presentazione della domanda, la disponibilità di almeno un'unità locale produttiva sul territorio dell'Emilia-Romagna dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, tale disponibilità, da comunicare alla competente struttura regionale, dovrà essere concretizzata entro i termini previsti per la sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo eventualmente concesso.

3. **Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede nel territorio nazionale**, al momento della presentazione della domanda, essa deve dimostrare di avere, pena la non ammissibilità al bando, i seguenti requisiti:

⁴ come, ad esempio, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento

- una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese (in caso di documentazione in lingua straniera diversa dall'inglese, dovrà essere prodotta una traduzione giurata della stessa in lingua italiana);
- i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere b), c), d), e) ed f).

Inoltre, se il **programma di investimento viene ammesso al finanziamento**, l'impresa deve dimostrare, **pena la revoca** dell'agevolazione concessa, anche:

- la disponibilità di almeno una unità locale produttiva, dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, sul territorio dell'Emilia-Romagna al momento della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo;
- i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere g) e h), se applicabili al caso.

4. **In caso di impresa neocostituita, ossia che non abbia almeno un bilancio approvato** alla data di presentazione della domanda, deve possedere e dimostrare i requisiti previsti al presente articolo nei precedenti punti 2 e 3 (a seconda che si tratti di impresa con sede nel territorio nazionale o meno). Inoltre, deve soddisfare obbligatoriamente le seguenti due condizioni:

- avere una compagine societaria tale per cui la maggioranza delle quote del capitale sociale dell'impresa neocostituita sono detenute, direttamente o indirettamente, da almeno due soggetti, con personalità giuridica, indipendenti tra loro e non appartenenti allo stesso Gruppo;
- avere un capitale sociale deliberato e versato al momento della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo presentazione della domanda, pari almeno all'importo del contributo che si richiede.

5. Non sono ammissibili al presente bando:

- a. Le imprese che alla data di adozione della delibera di Giunta regionale con cui si approva il presente Bando abbiano vigente un Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, titolo II, art. 6 che preveda un programma di investimento agevolato per il quale non è stata presentata la rendicontazione finale a saldo degli interventi ivi previsti;⁵
- b. le imprese che appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del GBER;
- c. le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, punto 18 del GBER;
- d. non sono ammissibili al bando le imprese che si trovano nelle situazioni indicate all'art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche.

⁵ Gli Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle Imprese ex Legge Regionale n. 14/2014, sono stati sottoscritti nell'ambito dei bandi approvati con le deliberazioni di giunta nn.: 31/2016, 1061/2017, 268/2019, 1304/2020, 863/2021, 1098/2022.

6. Per essere ammesse all'agevolazione, le imprese devono necessariamente attestare la propria affidabilità sotto il profilo economico finanziario secondo le modalità riportate all'Allegato 2, parte integrante del presente bando.

Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti (forma e misura dell'agevolazione regionale)

1. La dotazione finanziaria del bando per le annualità 2024, 2025 e 2026 è pari a € 13.000.000,00; in presenza di imprese ammesse all'agevolazione rientranti nella classificazione dimensionale di PMI riportata nel citato Allegato I del GBER potranno essere attivate, se disponibili, ulteriori risorse a valere del Programma Regionale FESR 2021-2027;
2. La Regione si riserva di incrementare la dotazione finanziaria di cui al precedente punto 1, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.
3. Le risorse saranno assegnate secondo le procedure specificate all'art. 5 e secondo i criteri specificati agli artt. 8 e 9.
4. La realizzazione del programma di investimento, i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti sono regolati, oltre che dal presente bando, dall'Accordo che l'impresa s'impegna a sottoscrivere, quale condizione per il mantenimento e l'erogazione del contributo.
5. L'intensità e l'entità massima delle agevolazioni sono dettagliate al successivo art.22 e sono riconducibili al campo di applicazione delle seguenti previsioni in materia di aiuti di stato:
 - a. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26 del GBER);
 - b. Aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo (art. 25, comma 4, lett. b e lett. c del GBER);
 - c. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e sperimentazione (art. 26bis, GBER);
 - d. Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del GBER);
 - e. Aiuti agli investimenti nelle aree assistite e aiuti agli investimenti delle PMI (art 14 e art. 17 del GBER);
 - f. Aiuti agli interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 (Regolamento UE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, "de minimis")
6. Con riferimento alla categoria di aiuto tipologia E) del punto precedente, la domanda di agevolazioni è riservata esclusivamente:
 - alle grandi imprese che non hanno già sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della approvazione del bando e solo nel caso di investimenti nelle aree assistite individuate nell'elenco di cui all'art. 22.4;
 - alle PMI che non hanno già sedi registrate in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando e che oltre ad avere almeno un bilancio approvato devono risultare attive, alla data di approvazione del presente Bando, da almeno 24 mesi;

7. Con riferimento alla categoria di aiuto tipologia F) del precedente punto 5, come già specificato all'art. 2.4.f, sono ammissibili alle agevolazioni solo le PMI;
8. Per tutte le spese gli importi da considerare sono al netto dell'IVA e al lordo di altre imposte e/o oneri.
9. Il contributo complessivo regionale riferito al programma di investimento non potrà superare gli importi massimi e l'intensità massima, previsti per ogni categoria di aiuto, riportati all'art. 22.

Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento

1. La procedura di selezione delle domande presentate è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5.2 del D.lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. La procedura di selezione avviene secondo le seguenti fasi:
 - Verifica della completezza e correttezza formale della proposta (ammissibilità della domanda);
 - Valutazione del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale e valutazione tecnica dei singoli progetti di investimento;
 - Valutazione della strategicità del programma complessivo di investimento, dell'impatto sull'occupazione e sulla competitività e valutazione della coerenza e qualità dei progetti previsti e della compatibilità rispetto alle strategie di sviluppo locali e regionale;
 - Approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento;
 - Trasmissione di eventuali prescrizioni riguardanti la modalità di realizzazione del progetto e raccolta di eventuali dettagli relativi alla realizzazione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo regionale di Insediamento e Sviluppo;
 - Approvazione del provvedimento di concessione del contributo per i programmi di investimento risultati ammissibili e finanziabili e che abbiano soddisfatto le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art. 11. La regolarità contributiva è condizione necessaria per la concessione dei contributi;
 - Sottoscrizione dell'Accordo regionale di Insediamento e Sviluppo.
3. Le fasi dell'istruttoria formale e di merito della domanda di accesso all'Accordo si svolgono secondo la seguente tempistica:
 - a. entro **90 giorni** decorrenti dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo, si conclude il procedimento di selezione delle domande. In particolare, entro tale periodo termina l'istruttoria di ciascuna domanda di contributo e la valutazione del Programma con i relativi progetti presentati. L'esito positivo della valutazione non determina automaticamente l'accesso alla sottoscrizione **dell'Accordo**. Tali termini sono interrotti qualora

sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tali termini decorrono nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

- b. Entro **10 giorni** dalla data di approvazione con deliberazione di Giunta regionale degli esiti istruttori e valutativi, saranno trasmesse alle imprese, i cui Programmi sono risultati ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art.11, ritenute necessarie per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Regionale di Insediamento e Sviluppo. La trasmissione della documentazione richiesta potrà essere preceduta da incontri di approfondimento con la competente struttura regionale, se quest'ultima lo riterrà necessario. In ogni caso l'azienda dovrà trasmettere la documentazione necessaria entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Sarà possibile presentare le domande, esclusivamente tramite l'applicativo SFINGE2020, a partire dal **15 gennaio 2024 e fino alle ore 12.00 del 29 febbraio 2024**.
2. La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, con atto formale del Dirigente responsabile, di modificare i termini di presentazione delle domande.
3. La documentazione necessaria per partecipare al bando sarà approvata con atto del Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, e sarà resa disponibile all'indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/bandi>
4. La presentazione della domanda di contributo, che include tutta la relativa documentazione, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite il citato applicativo SFINGE2020 le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul portale regionale <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/>. I richiedenti sono tenuti, al momento della presentazione della domanda, al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della suddetta imposta, i richiedenti potranno acquistare una marca da bollo di importo pari a euro 16,00, indicare nella domanda di contributo la data di emissione della marca da bollo, il numero identificativo della marca da bollo e conservare la marca da bollo e mostrare la stessa, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco;
5. Non saranno ammesse le domande presentate con altre modalità. Al fine di stabilire la data e l'orario di ricevimento della domanda si terrà conto della data e dell'orario in cui la stessa è stata inviata al suddetto applicativo.
6. La domanda di contributo è resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la quale deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o delegato che sia munito di apposita procura speciale.

7. La descrizione del programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite al piano industriale e alle eventuali opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e tutte le informazioni relative allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla realizzazione del programma. Dovrà inoltre contenere le **schede descrittive dei singoli progetti** per i quali viene chiesto il contributo, coerenti con le categorie di aiuto riportate al precedente art. 4.5 e le caratteristiche dei progetti descritte all'art. 9.
8. Ogni impresa può presentare una sola domanda.
9. Qualsiasi altro documento allegato alla domanda, non previsto dal presente bando e ritenuto utile alla valutazione del Programma, potrà essere utilizzato a insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione nominato secondo le modalità previste all'art. 8.
10. **Non saranno ammesse alla fase di verifica di ammissibilità formale e di valutazione le domande:**
 - a. trasmesse con modalità differenti da quelle previste nel presente articolo;
 - b. sottoscritte da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - c. con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - d. inviate oltre il termine di presentazione di cui al precedente punto 1;
 - e. mancanti del piano occupazionale pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 2.2 in materia di incremento occupazionale.

Art. 7. Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate alla Regione Emilia-Romagna saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità formale dal momento dell'acquisizione della domanda stessa.
2. L'istruttoria di ammissibilità formale verifica, in particolare:
 - il rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
 - la correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento e delle modalità di trasmissione previste;
 - la completezza della domanda di finanziamento;
 - l'eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e, se del caso, dall'ambito di applicazione del FESR;
 - la conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE;
 - l'adesione da parte dell'impresa proponente alla Carta dei principi di responsabilità sociale d'impresa;
 - la rispondenza del programma ai vincoli formali di cui all'art. 3 del presente bando.

3. Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda; è consentita la mera regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3, DPR 445/2000. Si chiarisce che il testo del programma di investimento, dei progetti che lo compongono e del piano occupazionale, essendo valutati anche sotto l'aspetto della chiarezza e della completezza non potranno in alcun modo essere integrati o regolarizzati dopo la presentazione della domanda.
4. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità, la Regione Emilia-Romagna ne dà comunicazione **agli enti locali interessati** dal programma di investimento, al fine dell'avvio delle valutazioni in merito alla compatibilità dell'investimento con i programmi di sviluppo, con la pianificazione locale e con la tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento.
5. In caso di insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3, 6 e 7 del presente bando, l'istanza di partecipazione sarà inammissibile, ovvero l'istanza sarà considerata improcedibile e non avrà accesso alla successiva fase di valutazione.

Art. 8. Valutazione di ammissibilità sostanziale e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento

1. Il Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, con il supporto di Art-ER, valuta l'ammissibilità formale dell'istanza e la sussistenza dei requisiti. Il nucleo di valutazione (di seguito identificato anche semplicemente come nucleo), nominato dal Direttore Generale della Direzione Generale Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese, procede alla valutazione dapprima dei singoli interventi, **e, solo in caso di esito positivo della verifica dei criteri di ammissibilità sostanziale e della positiva valutazione di almeno un progetto di ricerca e sviluppo corrispondente alla categoria di aiuto di cui all'art. 4.5, lettera b**, valuta il programma di investimento.
2. Il Nucleo sarà composto da almeno 3 membri di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto del bando.
3. Il Nucleo, che si avvale del supporto tecnico di Art-ER, potrà essere integrato, con atto del Direttore Generale della DG "Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese", da uno o più esperti.
4. Le imprese che avranno superato la valutazione, assumendo l'impegno al rispetto di eventuali prescrizioni e soddisfatte le esigenze documentali manifestate dal Nucleo di cui agli artt. 5 e 11 del Bando, successivamente all'adozione da parte della Giunta regionale della delibera di approvazione degli esiti della valutazione, potranno accedere alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione **nei limiti delle risorse disponibili**.

Art. 9. Valutazione dei progetti in relazione alle singole tipologie di intervento

1. Il nucleo, verificati i criteri di ammissibilità sostanziali specificati per ogni tipologia di intervento, determina, secondo quanto previsto da ciascuna tipologia di intervento, l'ammissibilità al contributo dei singoli interventi sulla base dei criteri di valutazione tecnica di seguito specificati e provvede all'eventuale rideterminazione delle spese. La valutazione dei progetti presentati avviene sulla

base della documentazione predisposta conformemente alla modulistica approvata, e trasmessa in fase di presentazione dell'istanza, secondo le modalità previste dal precedente art. 6.

2. Il nucleo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo art. 11, individua eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio che sono finalizzate unicamente alla corretta gestione dei progetti qualora si giunga alla sottoscrizione dell'Accordo. Prescrizioni e richieste di dettaglio non potranno: supplire, essere complementari o aggiuntivi alla fase di valutazione.
3. L'ammontare massimo concedibile del contributo è determinato dal nucleo di valutazione in base a quanto previsto dall'art. 22 per ognuna delle categorie di aiuto identificate all'art. 4.5, sulla base delle informazioni fornite nelle schede di dettaglio allegate al programma di investimento. Acquisita l'ulteriore documentazione di cui all'Art. 11, il contributo ammissibile potrà essere confermato, ridotto o non confermato, in ragione degli elementi conoscitivi sopraggiunti. In nessun caso potrà essere aumentato.
4. Di seguito vengono illustrati per ogni categoria di aiuto:
 - la tipologia di interventi ammissibili;
 - le spese ammissibili;
 - l'intensità di aiuto;
 - i criteri di valutazione;
 - i criteri di ammissibilità sostanziale.

Sezione A. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (progetti tipologia A)

Tipologia di Interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, come definita all'art. 2 punto 91 del GBER⁶, **con investimento ammissibile minimo pari a € 1.000.000,00.** In coerenza con l'art 26 del GBER, le attività dell'infrastruttura di ricerca devono prevedere il pieno coinvolgimento della comunità scientifica, intesa come l'insieme degli attori che partecipano all'acquisizione di nuove conoscenze da applicare a nuovi prodotti o processi che afferiscono al settore economico del proponente e alla divulgazione di tali conoscenze. Si evidenzia che dovrà essere garantita, in modo trasparente, l'apertura dell'infrastruttura di ricerca a utenti esterni, i quali potranno accedervi a condizioni di mercato.

⁶ «Infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

Al fine di garantire la possibilità di accesso all'infrastruttura di ricerca beneficiaria di contributo pubblico, potranno essere rese note dalla Regione le dotazioni tecnologiche oggetto di cofinanziamento e il loro dettaglio.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto tipologia A), le imprese devono prevedere, anche in caso di richiesta di proroga dei termini di realizzazione dell'intervento, entro il 15 febbraio 2025 ovvero entro il termine previsto all'art. 15 per la presentazione della prima rendicontazione delle spese:

- la sottoscrizione di **minimo n. 2 accordi con Università e/o Enti di ricerca** vigenti e pienamente efficaci. Tali accordi devono caratterizzarsi per i seguenti elementi minimi:
 - natura della collaborazione scientifica e attività previste (che dovranno essere coerenti con i servizi che l'infrastruttura di ricerca si propone di offrire);
 - tempistiche e durata;
 - oneri finanziari derivanti dall'utilizzo delle dotazioni e delle competenze presenti all'interno dell'infrastruttura di ricerca;
 - altri oneri derivanti dalle previsioni dell'Accordo;
 - modalità di utilizzo degli esiti derivanti collaborazione.
- la trasmissione di almeno n. **3 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese. Tali manifestazioni di interesse dovranno contenere i seguenti contenuti minimi:
 - specificazione dei servizi tecnico scientifici offerti dall'infrastruttura di ricerca a cui l'impresa intende accedere;
 - motivazioni per cui si ritiene che l'infrastruttura di ricerca oggetto dell'agevolazione sia idonea, in termini di capacità e dotazioni, ad offrire il supporto richiesto per la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo oggetto della prevista collaborazione;
 - i possibili miglioramenti per l'impresa e le filiere economiche nell'ambito della ricerca industriale che possono derivare dalla collaborazione con l'infrastruttura di ricerca.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi per la realizzazione di infrastrutture di ricerca collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste dall'articolo 26, comma 5, del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO				
A	Qualità tecnico-scientifica della proposta	A.1	20	10
	Efficacia dell'intervento sulle filiere economiche e sul sistema della conoscenza regionali e sulle prospettive di mercato dell'impresa	A.2	10	5
	Adeguatezza del modello organizzativo, intesa come profili professionali impiegati, loro mansioni e coerenza	A.3	10	7
INNOVATIVITÀ				
B	Grado di innovazione dei servizi/prodotti offerti con riferimento allo stato dell'arte e all'ambito di applicazione	B.1	20	10
	Incremento di competitività per il sistema produttivo in termini di soluzioni innovative per i settori produttivi di riferimento a livello regionale	B.2	10	7
	Collaborazioni con università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, intesa come modalità per offrire servizi avanzati e incrementare il sistema della conoscenza e divulgare gli esiti delle attività di ricerca e sperimentazione	B.3	10	7
C	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento		20	12
Totale			100	58
Punteggio minimo per l'ammissibilità			75	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e per favorire l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;
- Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e di quanto previsto dall'art. 24 del Bando secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia di spesa **all'Allegato 3** parte integrante del presente bando.

Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo (progetti Tipologia B) PO FESR Az. 1.1.1

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo, che abbiano lo scopo di introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o di adottare nuove tecnologie di produzione che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno individuare un “sistema produttivo” di riferimento associato ad uno degli ambiti tematici cross-settoriali della S3, e avere particolare attenzione ai temi dell’economia circolare e dell’adattamento ai cambiamenti climatici e con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di ricerca, coinvolgendo nuovi ricercatori e favorendo la qualificazione delle filiere produttive regionali, lo sviluppo di tecnologie di frontiera, l’implementazione di soluzioni innovative e l’impatto sociale e sui territori. Questa scelta dovrà essere giustificata nella proposta progettuale e sarà sottoposta a verifica specifica da parte del nucleo di valutazione.

Inoltre, gli interventi dovranno necessariamente prevedere l’assunzione di nuovi ricercatori, ovvero dovranno prevedere spese per nuovo personale di ricerca, con contratto a tempo indeterminato, assunto dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche. Saranno ammesse anche lauree magistrali in altri indirizzi purché risulti evidente la connessione all’attività di ricerca prevista.

Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a € 2,5 milioni per le grandi imprese e non inferiori a € 1,5 milioni per PMI.

Le spese ammissibili dovranno essere coerenti, in base all’articolo 25, comma 2, lett. b. e lett. c. del GBER, con le definizioni di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui ai punti 85 e 86 dall’articolo 2 del GBER e di seguito riportate:

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l’intelligenza

artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, per ogni progetto di ricerca e sviluppo, le imprese devono prevedere una spesa (minima) per le collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca⁷ e/o enti di ricerca e/o altri soggetti che svolgono in misura prevalente attività di ricerca, innovazione o trasferimento di Know How, calcolata sulla base delle percentuali previste per i seguenti tre scaglioni dell'investimento in ricerca e sviluppo del singolo progetto:

- 10% delle spese ammesse fino all'importo pari a € 2,5 milioni per le grandi imprese e fino all'importo pari a € 1,5 milioni per le PMI;
- 5% delle spese ammesse eccedenti l'importo di € 2,5 milioni per le grandi imprese ed eccedenti l'importo di € 1,5 milioni per le PMI;
- 2,5% delle spese ammesse eccedenti l'importo di € 4,0 milioni.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di ricerca e sviluppo collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste all'articolo 25, comma 3, del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento riguardi la ricerca

⁷ Definizione di Organismo di ricerca (OR): un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati secondo la definizione contenuta all'art. 2.83 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

industriale o lo sviluppo sperimentale, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Criteria per la valutazione di ammissibilità

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO				
A	Identificazione degli obiettivi e coerenza con l'ambito produttivo indicato	A.1	10	6
	Qualità tecnico scientifica e completezza del progetto, riferita anche al grado di definizione e di chiarezza e delle metodologie e procedure di attuazione	A.2	10	6
	Applicabilità dei risultati e prospettive di mercato	A.3	10	6
INNOVATIVITÀ				
B	Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, inteso come avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali, nonché dei risultati rispetto al contesto esistente, verificando se tale avanzamento sussiste a livello del settore o filiera in regione o del contesto internazionale	B.1	10	6
	Capacità di collaborazione con il sistema della ricerca	B.2	10	6
	Sviluppo di nuove nicchie e settori di mercato e nuove funzionalità in grado di incrementare la competitività del sistema di riferimento	B.3	10	6
Capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle attività previste, in cui viene valutato se il proponente presenta competenze e organizzazione per sviluppare l'intervento di ricerca, ed è in grado di sfruttare industrialmente e commercialmente i risultati				
C	Competenze e capacità organizzativa per il perseguimento degli obiettivi progettuali	C.1	10	6
	Capacità per lo sfruttamento industriale e commerciale degli esiti progettuali	C.2	10	6
D	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento, coerenza e congruenza dei costi necessari e dell'impegno finanziario complessivo rispetto alle attività previste	D.1	10	6
E	Rilevanza delle attività di ricerca e sviluppo industriale con riferimento ai cambiamenti climatici	E	10	0
Punteggio massimo			100	54
Punteggio minimo per l'ammissibilità			70	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 70.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con strategia e contenuti dell'Obiettivo specifico 1.1.1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate del PR FESR 2021-2027;
- b. Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- c. Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021- 2027, con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of national or regional smart specialisation strategy" e con l'Agenda digitale dell'ER 2020-2025;
- d. Collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca;
- e. Occupazione di nuovi ricercatori;
- f. Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente (con conseguente inammissibilità dei progetti finalizzati allo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati/prodotti di massa attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti);
- g. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art.73, comma 2 lett. g del Regolamento (UE) 2021/1060;
- h. Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia progettuale all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

La tipologia progettuale B), attuativa dell'Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022, partecipa al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici (c. d. tagging climatico Regolamento UE 2021/241)

Sezione C. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione (progetti Tipologia C)

Tipologia di Interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione, come definita all'art. 2 punto 98 *bis* del GBER⁸, **con investimento ammissibile minimo pari a € 500.000,00.**

In coerenza con l'art 26 *bis* del GBER, le attività dell'infrastruttura devono essere rivolte prevalentemente a imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. La possibilità di accesso all'infrastruttura di prova e di sperimentazione, da parte di imprese diverse dal beneficiario del contributo, deve essere garantita su basi non discriminatorie, trasparenti e a condizioni di mercato.

Al fine di garantire la possibilità di accesso all'infrastruttura beneficiaria del contributo pubblico, potranno essere rese note dalla Regione le dotazioni tecnologiche oggetto di cofinanziamento, il loro dettaglio e la natura dei servizi da essa offerti.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto tipologia C), le imprese devono prevedere, anche in caso di richiesta di proroga dei termini di realizzazione dell'intervento, entro il 15 febbraio 2025 ovvero entro il termine previsto all'art. 15 per la presentazione della prima rendicontazione delle spese:

- la sottoscrizione e la piena vigenza di **minimo n. 1 accordo**, con Università e/o Enti di ricerca che abbia per oggetto la collaborazione tecnico scientifica nell'ambito dei servizi offerti dall'infrastruttura e che presenti i seguenti elementi minimi:
 - natura della collaborazione scientifica e attività previste (che dovranno essere coerenti con i servizi che l'infrastruttura di prova e di sperimentazione si propone di offrire);
 - tempistiche e durata;
 - oneri finanziari;
 - altri oneri derivanti dalle previsioni dell'Accordo;

⁸ «infrastrutture di prova e di sperimentazione»: strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche (Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Technology Infrastructures», SWD(2019) 158 final dell'8.4.2019.)

- la trasmissione di almeno n. **3 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese. Tali manifestazioni di interesse dovranno contenere i seguenti contenuti minimi:
 - specificazione dei prodotti e/o dei servizi e/o dei processi che si intendono sviluppare e/o migliorare e/o tecnologie che si intendono sperimentare con il supporto dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione;
 - identificazione del settore produttivo e di mercato in cui si collocano i prodotti e/o i servizi e/o i processi che si intendono sviluppare e/o migliorare e/o tecnologie che si intendono sperimentare con il supporto dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione;
 - motivazioni per cui si ritiene che l'infrastruttura di prova e di sperimentazione oggetto dell'agevolazione sia idonea, in termini di capacità e dotazioni ad offrire il supporto richiesto per lo sviluppo e/o il miglioramento dei prodotti e/o dei servizi e/o dei processi oggetto della prevista collaborazione;
 - i possibili miglioramenti per l'impresa e le filiere economiche nell'ambito della ricerca industriale che possono derivare dalla collaborazione con l'infrastruttura di prova e di sperimentazione.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste dall'articolo 26 bis, comma 4, del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO			
	Qualità tecnico-scientifica	A.1	20	10
	Efficacia dell'intervento sulle filiere economiche regionali e prospettive di mercato	A.2	10	5
	Adeguatezza del modello organizzativo, intesa come profili professionali impiegati, loro mansioni e coerenza	A.3	10	7
B	INNOVATIVITÀ			

	Grado di innovazione dei servizi/prodotti offerti con riferimento allo stato dell'arte e all'ambito di applicazione	B.1	20	10
	Incremento di competitività per il sistema produttivo in termini di soluzioni innovative per i settori produttivi di riferimento a livello regionale	B.2	10	7
	Collaborazioni con università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, intesa come modalità per offrire servizi avanzati e incrementare il sistema della conoscenza	B.3	10	5
C	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento		20	12
Totale			100	56
Punteggio minimo per l'ammissibilità			75	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- b. Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e per favorire l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;
- c. Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e di quanto previsto dall'art. 24 del Bando secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia progettuale all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili – progetti tipologia D. PR FESR Az. 2.2.2

Tipologia di interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti. Per progetto, si dovrà intendere la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di un'unità locale produttiva, localizzata in Emilia-Romagna. Tale impianto dovrà essere destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, ovvero un impianto destinato all'autoconsumo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del fabbisogno energetico reale dell'unità locale⁹ oggetto del progetto, come valutato nell'ambito di un bilancio energetico annuale, da riportare nella diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo. In questo caso la produzione dell'impianto non può essere maggiore del fabbisogno energetico del medesimo vettore energetico.

Sono ammissibili unicamente investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. **Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a € 1.000.000,00.**

Spese ammissibili

Per investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili le spese che rientrano tra quelle previste dal GBER all'articolo 41, comma 6. Le spese ammissibili sono indicate all'art. 23.

Si precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti e alle opere rientranti nelle tipologie di interventi ammissibili deve essere timbrata, firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la non ammissibilità dell'intervento. L'asseverazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando e sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta del Nucleo di valutazione. L'entità massima dell'aiuto è definita entro i limiti previsti dell'art. 41 del GBER.

Criteri di valutazione

Per quanto riguarda gli interventi della presente sezione i criteri di valutazione sono i seguenti:

⁹ Per l'ammissibilità dei costi sostenuti, il sito produttivo presso cui è realizzato l'impianto oggetto del progetto dovrà figurare tra le unità locali indicate nella visura camerale dell'impresa richiedente il contributo

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
a	Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:	definizione degli obiettivi; qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento;	10	7
b	Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di:	sostenibilità; economicità della proposta;	10	7
c	Capacità della proposta di contribuire a:	ridurre l'emissione di gas serra; minimizzare gli impatti ambientali correlati all'intervento; ridurre l'utilizzo di energia da fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili; ridurre i consumi energetici rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto;	10	7
d	impatto sul fabbisogno energetico complessivo (espresso in tep/anno) dell'energia prodotta dall'investimento proposto in fonti rinnovabili espressa in (tep/anno) in relazione alle specificità del ciclo produttivo		10	7
Totale			40	28
Punteggio Minimo per l'ammissibilità			30	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 30.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza con strategia e contenuti dell'Azione 2.2.2. "Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese" del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti, quali ad es.: il Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione, Piano Integrato per la Qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico;
- Diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;

- d. Coerenza del progetto presentato con le categorie di operazione associate alla procedura di Attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2 lett. G) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e. Rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo contro l'ambiente” (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia progettuale all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

La tipologia progettuale D), attuativa dell'Azione 2.2.2. “Supporto all'utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese” del Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022, partecipa al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici (c. d. tagging climatico Regolamento UE 2021/241)

Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI) - progetti tipologia E

Tipologia di interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

È ammissibile a finanziamento un progetto di investimento in beni materiali e/o immateriali per interventi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Il progetto tipologia E., come specificato all'art.4.6, può essere presentato solo da imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della approvazione del Bando.

Le grandi imprese possono presentare progetti tipologia E) solo da realizzarsi presso unità locali ricadenti nelle sezioni censuarie indicate all'art. 22.4.

Non possono accedere ai contributi previsti per i progetti tipologia E) le imprese che prevedano di delocalizzare proprie attività presso lo stabilimento sede dell'investimento per cui si richiedono i contributi. Per la definizione di delocalizzazione si rimanda a quanto disposto dall'Art. 2.61.*bis* del GBER ¹⁰.

Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore singolo ammissibile non inferiore a € 500.000,00 per le PMI e di € 1.000.000,00 per le grandi imprese.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art.14 comma 4, lett. a) e all'art. 17 comma 2 lett. a) del GBER e sono descritte all'art. 23 del bando. Le spese ammissibili devono essere connesse al programma di investimenti.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), per gli investimenti di cui al precedente paragrafo "spese ammissibili" e per le "categorie di interventi ammissibili" di questa sezione, rispettano i limiti riportati nella tabella all'Art. 22 del presente bando, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

¹⁰ delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:	<ul style="list-style-type: none"> - definizione degli obiettivi; - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento; - capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo, crescita e ricadute occupazionali; - completezza e chiarezza della documentazione presentata anche in ordine alle procedure di attuazione del progetto. 	10	7
B	Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di:	<ul style="list-style-type: none"> - sostenibilità; - economicità della proposta 	10	7
C	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche e migliorare la sicurezza e sostenibilità ambientale delle produzioni		10	7
D	Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento		10	7
Totale			40	28
	Punteggio minimo per l'ammissibilità		35	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 35.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza dell'operatività delle imprese con ambiti tematici prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- b. Piano di sviluppo dell'impresa con ricadute positive sull'occupazione;
- c. Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia progettuale all'Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Sezione F. Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 (di seguito anche tipologia F) - PR FESR Az. 1.4.1

Tipologia di interventi ammissibili

Si finanziano azioni volte all'acquisizione di competenze, all'interno delle PMI, per sostenere: la transizione digitale ed ecologica guidata dalla S3 regionale, l'innovazione dei metodi di produzione e di organizzazione, i materiali e i processi produttivi in maniera intelligente, sostenibile e continuativa, lo sviluppo di competenze manageriali e l'attrattività ed il trattenimento dei talenti.

La proposta deve riguardare l'inserimento nell'organico aziendale, tramite l'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso un'unità locale sita in Emilia-Romagna di profili altamente qualificati. Tali profili dovranno essere inseriti all'interno di una strategia aziendale che, in ragione delle competenze dei profili stessi e delle attività di mentoring implementate, consenta:

- L'accelerazione della transizione verso la digitalizzazione e la sostenibilità dei prodotti e dei processi dell'impresa attraverso l'intelligenza artificiale;
- l'interazione con il sistema regionale delle Università, dei laboratori accreditati della Rete Alta Tecnologia, degli enti e degli organismi di ricerca, dei centri per l'innovazione, dei Tecnopoli, delle Associazioni Clust-ER regionali della Regione e degli ITS al fine incrementare il posizionamento competitivo dell'azienda.

È possibile presentare un solo progetto, **con una spesa ammissibile di minimo € 90.000,00**, che può prevedere le assunzioni di più profili dotati delle alte competenze richieste e coerenti con la tipologia di intervento che il presente Bando intende agevolare. il progetto deve:

- prevedere assunzioni di alte competenze a tempo pieno e indeterminato effettuate dopo la presentazione della domanda e dopo il 1° gennaio 2024;
- ogni singola assunzione deve prevedere costi salariali annui non inferiori a € 90.000,00 relativi alla retribuzione di ciascuna competenza assunta.

Sono agevolabili, nei limiti previsti nei successivi artt. 22 e 23, i costi salariali relativi al primo anno di assunzione. È pertanto agevolabile la retribuzione delle prime 15 mensilità continuative maturate per ognuna delle competenze assunte, ovvero non sono agevolabili:

- i costi salariali relativi a periodi inferiori a 15 mensilità;
- i costi salariali relativi ai periodi eccedenti le prime 15 mensilità.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi afferenti alla tipologia F) di progetto sono ammissibili i costi salariali secondo le modalità individuate all'art. 23 del bando.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteria di valutazione

#	CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO
A	QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DELLA STRATEGIA AZIENDALE PER L'INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE ALTE COMPETENZE			
	Strategicità delle competenze previste rispetto al posizionamento, allo sviluppo dell'impresa e agli obiettivi connessi alla transizione	A.1	10	7
	Individuazione delle modalità di valorizzazione delle competenze STEAM all'interno dell'impresa attraverso l'inserimento in organico delle alte competenze	A.2	10	7
	Individuazione delle finalità e delle modalità di collaborazione con l'ecosistema regionale della ricerca, della formazione e delle imprese	A.3	10	7
B	IDENTIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE COMPETENZE			
	Descrizione dei canali e delle modalità di selezione dei profili identificati	B.1	Se esteri 10	7
			Se italiani 6	4
	Identificazione delle competenze specifiche dei profili richiesti delle modalità di valutazione delle competenze	B.2	10	7
Identificazione delle modalità volte a garantire la parità di genere nelle procedure di selezione dei profili	B.3	10	7	
Totale			60	39
Punteggio minimo per l'ammissibilità			50	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 50.

Criteria di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi del Programma Regionale Coerenza con le tipologie d'intervento associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060
- Coerenza con le priorità della Smart Specialization Strategy 2021- 2027, con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of national or regional smart specialisation strategy" e con la Data Valley Bene Comune – Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna 2022-2025.

- c. Rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo contro l’ambiente” (principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 secondo le modalità stabilite per ciascuna tipologia progettuale all’Allegato 3 parte integrante del presente bando.

Art. 10. Valutazione del programma di investimento

1. Una volta conclusa la valutazione dei singoli interventi, solo nel caso di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla **categoria di aiuti B** “Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo” tra quelli presentati dal soggetto proponente, il Nucleo procede alla valutazione del programma di investimento nel suo complesso, e comunque in ragione degli interventi risultati ammissibili, con riferimento sia alla capacità del soggetto di realizzare il programma di investimento, sia al merito tecnico del Programma.
2. Rispetto alla capacità economico-finanziaria del soggetto proponente, si valuta se la copertura finanziaria complessiva del programma di investimento sia assicurata.
3. Per quanto riguarda il programma di investimento, si utilizzano i seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità del programma di investimento proposto, con riferimento al grado di completezza e definizione della proposta, **alla valenza industriale, alle prospettive di mercato, alla sostenibilità economica e alla rilevanza occupazionale prevista;**
 - **Rilevanza delle ricadute del programma di investimento comprensivi degli investimenti non agevolati sul sistema economico-produttivo** settoriale e regionale, in termini di relazioni di filiera, di relazioni con il sistema regionale delle imprese (value chain), della ricerca, nonché di coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 45 del 30 giugno 2021;
 - Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie;
 - Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento;
 - Sostenibilità ambientale e sociale, in termini di qualità energetico-ambientale dell’investimento e valorizzazione del lavoro.
 - Valorizzazione delle alte competenze presenti in azienda e azioni volte ad individuare le alte specializzazioni necessarie allo sviluppo aziendale, in termini di correlazione tra piano di sviluppo industriale, identificazione dei profili disponibili e dei profili necessari e delle modalità di valorizzazione e reperimento

CRITERI		PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTEGGIO MINIMO	
A	Qualità del programma di investimento proposto			
	Grado di completezza e definizione della proposta	A.1	15	9
	Valenza del programma in termini di prospettive di mercato e di sostenibilità tecnico- economica	A.2	10	6
	Valenza del programma in termini industriali	A.3	5	3
B	Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale			
	Impatto potenziale del Programma sulle relazioni di filiera e sulle relazioni con il sistema regionale della ricerca	B.1	15	9
	Coerenza del Programma con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027	B.2	15	9
C	Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie.			
	Capacità finanziaria del proponente	C.1	10	6
	Capacità tecnica ed esperienza del proponente	C.2	10	6
D	Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento		10	6
E	Sostenibilità ambientale e sociale lavoro		5	3
F	Valorizzazione delle competenze presenti in azienda e azioni volte ad individuare i fabbisogni di competenze ad elevata specializzazione necessarie allo sviluppo aziendale,		5	3
Totale			100	60
Punteggio minimo per l'ammissibilità			70	

4. Sono considerati ammissibili al finanziamento i programmi di investimento che ottengono il punteggio minimo per ciascun dei criteri indicati nella suddetta tabella e un punteggio complessivo **non inferiore a 70**. L'assegnazione del punteggio tiene conto sia di quanto previsto dal programma

di investimento, sia di quanto previsto dagli elementi aggiuntivi definiti nelle schede descrittive sintetiche.

5. Ai programmi che hanno raggiunto la **somma minima di ammissibilità (70 punti)**, saranno sommati i punteggi che derivano dal soddisfacimento dei seguenti **criteri premianti**:

#	Criteri premianti	Punteggio aggiuntivo
A	Programmi di investimento che prevedono un impatto occupazionale eccedente la soglia minima di nuovi addetti assunti a tempo indeterminato e tempo pieno presso le sedi dell'investimento oggetto del Programma medesimo	2 punti ogni 5 nuovi addetti che eccedono la soglia minima di assunzioni a tempo pieno e indeterminato previste dal bando (pari a 20 nuovi addetti per le grandi imprese e 15 nuovi addetti per le PMI) fino ad un massimo di 6 punti aggiuntivi ¹¹
B	Programmi di investimento che nell'ambito dei progetti tipologia B) – Ricerca e Sviluppo prevedano collaborazioni con strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna ed accreditate ai sensi della DGR 762/2014 verificabili al seguente link https://www.retealtatecnologia.it/laboratori-centri per un importo complessivo pari ad almeno 50.000,00 euro	1
C	Rilevanza della componente femminile e/o giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria ¹²	2

¹¹ Per esempio, programma di investimento che prevede l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:

grandi imprese	Pmi
<ul style="list-style-type: none"> • 20 nuovi addetti, 0 punti di premialità in base al criterio a); • 25 nuovi addetti, 2 punti di premialità in base al criterio a); • 30 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a); • 34 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a); • 35 nuovi addetti, 6 punti di premialità in base al criterio a); • 100 nuovi addetti, 6 punti di premialità in base al criterio a) 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 nuovi addetti, 0 punti di premialità in base al criterio a); • 20 nuovi addetti, 2 punti di premialità in base al criterio a); • 25 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a); • 29 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a); • 30 nuovi addetti, 6 punti di premialità in base al criterio a); • 100 nuovi addetti, 6 punti di premialità in base al criterio a)

¹² **C1) REQUISITI DI IMPRESA FEMMINILE.** Si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi:

D	Rilevanza della ricerca oggetto dei progetti tipologia B) – Ricerca e Sviluppo rispetto al tema della disabilità	1
E ¹³	Nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. e individuate dalle delibere della Giunta regionale nn. 1734/2004, 1813/2009, 383/2022 e 1337/2022 (c.d. AREE MONTANE)	2
	Nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle c. d. AREE INTERNE così come individuate dalla DGR 512 del 04/04/2022	
	Nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2022) 1545 finale del 18.03.2022 (c.d. AREE 107.3.C) specificate all'art. 22	
F	Localizzazione di almeno una sede di investimento nelle aree interessate dall'emergenza alluvione maggio 2023, così come individuate dall'Allegato I del D.L. n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 (in G.U. 31/07/2023, n. 177)	2

- le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
- le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
- le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda alla Regione e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.

C2) REQUISITI DI IMPRESA GIOVANILE. Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:

- le imprese individuali con titolare di età non superiore a 35 anni;
- le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 51% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni;
- le società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 35 anni o almeno il 51% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 35 anni;

Per persone fisiche di età non superiore a 35 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda alla Regione, non abbiano compiuto il 35° anno di età.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

¹³ Con riferimento alla premialità **E)** il punteggio massimo aggiuntivo attribuibile è 2, ovvero qualora l'unità locale, come definita all'art. 20 del presente Bando, sia ubicata in un territorio ricadente in più di una tipologia di area – per esempio è classificata sia come area montana, sia come area interna- **il punteggio aggiuntivo non potrà essere comunque superiore a 2.**

G	Programmi presentati da imprese che non abbiano, al momento della presentazione della domanda, sedi registrate in Emilia-Romagna risultanti da visura camerale	2
---	--	---

6. **In presenza di programmi ammissibili che abbiano ottenuto una parità di punteggio** verrà data priorità ai seguenti criteri da applicarsi nell'ordine di seguito specificato:
- a. Possesso del rating di legalità (decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57);
 - b. Qualora il criterio a) non consenta l'attribuzione della priorità, verrà data priorità all'intervento che prevede il numero maggiore di assunzioni oggetto dell'impegno occupazionale previsto dal programma;
 - c. Qualora il criterio b) non consenta l'attribuzione della priorità, verrà data priorità al programma di investimento che prevede il progetto tipologia B) a cui è stato assegnato il punteggio più alto in fase di valutazione.
7. Il Nucleo di valutazione presenta gli esiti della valutazione al Responsabile del Procedimento che ne dà comunicazione alla Giunta, ai fini dell'informazione e, se del caso, dell'eventuale consultazione delle parti sociali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 della L.R. 14/2014.
8. La Giunta, preso atto degli esiti della valutazione:
- a. definisce l'entità complessiva massima del contributo concedibile per ogni intervento;
 - b. approva e pubblica la graduatoria, l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e l'elenco delle domande non ammissibili;
 - c. dà mandato al Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca di trasmettere, relativamente alle domande risultate ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio previste dall'art. 11 del bando.

Art. 11. Prescrizioni e richieste di dettaglio

1. Il Nucleo di valutazione, se lo ritiene necessario, in relazione ai programmi risultati ammissibili elabora prescrizioni e richieste di dettaglio motivando tali esigenze.
2. Le **prescrizioni** riguardano le modalità e le condizioni di realizzazione degli interventi cofinanziati. Tali prescrizioni potranno essere trasmesse in presenza di interventi che, pur essendo compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, prevedono fasi e condizioni realizzative del Programma la cui modalità di implementazione, in ragione della complessità realizzativa, necessita di specificazioni che la rendano conforme alla valutazione svolta dal Nucleo e al bando.
3. Le **richieste di dettaglio** potranno essere trasmesse in presenza di interventi compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, per i quali si ritiene necessario acquisire

informazioni che possono essere di sostegno all'Amministrazione nella gestione delle fasi di verifica delle condizioni di realizzazione del programma di investimento, monitoraggio e rendicontazione. Le richieste di dettaglio potranno riguardare anche le componenti del programma di investimento per le quali non si richiede l'agevolazione.

4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali prescrizioni l'azienda trasmette all'amministrazione la presa d'atto e l'accettazione delle prescrizioni medesime.
5. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali richieste di dettaglio l'azienda trasmette all'amministrazione la documentazione. Il Settore competente, con il supporto di ART-ER, valuta la conformità della documentazione trasmessa alla richiesta elaborata dal Nucleo.
6. Nei casi di mancata ottemperanza a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5 non si potrà addivenire alla concessione del contributo e alla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 12. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria

1. Con deliberazione di Giunta, si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di:
 - a. risorse aggiuntive rispetto a quelle individuate nel bando;
 - b. mancata sottoscrizione dell'Accordo relativamente a Programmi risultati ammissibili e finanziabili e conseguente revoca del contributo;
 - c. rinuncia, anche parziale, al contributo da parte dell'impresa beneficiaria;In relazione ai casi b) e c) si procederà allo scorrimento della graduatoria, verificata la sua compatibilità con le tempistiche di approvazione dei Bilanci Regionali e le tempistiche riportate all'art. 2.
2. In presenza di una delle circostanze di cui al punto precedente, il competente Settore regionale:
 - a. quantifica le risorse che si sono rese conseguentemente disponibili;
 - b. verifica la presenza di eventuali Programmi ammessi ma non finanziati;
 - c. qualora siano presenti più Programmi ammissibili ma non finanziati, si segue l'ordine della graduatoria approvata;
 - d. individuato il Programma ammesso ma non finanziato, potenzialmente beneficiario dello scorrimento, verificata la compatibilità dei tempi di realizzazione del Programma con i termini previsti dal Bando:
 - in presenza di risorse non sufficienti a concedere l'interezza del contributo concedibile, si procede a una sua rideterminazione;
 - si trasmettono le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art. 11, secondo le modalità ivi indicate e l'entità del contributo concedibile, eventualmente rideterminato.

III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO

Art. 13. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **non** sono state trasmesse, da parte della Regione, prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell' Art. 11 del bando, si procede all'adozione di uno o più provvedimenti di concessione e, **entro 90 giorni** dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo, alla sottoscrizione dell'Accordo i cui contenuti sono definiti in base all'art.7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato all'Allegato 1 del bando.
2. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **sono** state trasmesse da parte della Regione prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell'art.11 del bando e previa applicazione della procedura ivi prevista, si procede all'adozione di uno o più provvedimenti di concessione. **Entro 90 giorni** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, si procede alla sottoscrizione dell'Accordo.
3. La sottoscrizione dell'Accordo è in ogni caso subordinata:
 - a. alla verifica dell'attestazione dei parametri di affidabilità economica finanziaria di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente Bando, secondo quanto previsto all'articolo 3.6 del Bando;
 - b. all'acquisizione della documentazione predisposta secondo il modello che sarà fornito dalla Regione, contenente le informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata sugli obiettivi ambientali identificati nell'Allegato 3, parte integrante del presente Bando;
4. Nell'Accordo sono riportati gli obblighi di informazione e comunicazione al cui rispetto è tenuto il beneficiario del contributo ed eventuali specificazioni di carattere tecnico che non alterino i criteri e i principi desumibili dal presente bando.
5. L'Accordo è sottoscritto dall'impresa e dalla Regione Emilia-Romagna e da ogni altro soggetto che concorre alla sua attuazione.
6. Non si potrà procedere alla sottoscrizione dell'Accordo qualora non vengano soddisfatte le condizioni dei precedenti punti 2 e 3.
7. La mancata sottoscrizione dell'Accordo determina la revoca del contributo eventualmente concesso.

Art. 14. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute

- 1 Il Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca con propri atti formali, provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti.

- 2 Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari devono presentare le rendicontazioni finanziarie dei progetti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) includendovi la documentazione attestante il numero di addetti assunti a tempo pieno e indeterminato rientranti nel piano occupazionale come definito all'art 21.5, le relazioni tecniche del programma di investimento complessivo e le relazioni tecniche di avanzamento dei singoli progetti. Le relazioni tecniche dovranno riguardare anche le componenti del programma di investimento non oggetto di contributo.
- 3 Le relazioni tecniche di programma e di progetto saranno firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o delegato che sia munito di apposita procura speciale e dovranno illustrare gli obiettivi e i risultati conseguiti con riferimento all'accordo siglato. Le relazioni tecniche relative ai singoli progetti dovranno contenere anche una descrizione analitica delle spese contenute nelle rendicontazioni finanziarie con indicazione delle finalità delle stesse (rendiconto analitico), nonché ogni altra documentazione utile a documentare l'attività svolta.
- 4 Nelle rendicontazioni finanziarie dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
- 5 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, fermo restando quanto previsto nelle linee guida di cui al punto 1, per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni minime:
 - essere sostenute esclusivamente nell'arco temporale di ammissibilità indicato nel Bando, ossia successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al Bando e nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2024** ed il **30 giugno 2026**, fatta salva la possibilità di proroghe di cui all'art. 2¹⁴;
 - rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando e dall'Accordo;
 - attenersi alla realizzazione degli interventi approvati dalla Regione;
 - rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione;
 - essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazione espressamente approvata;
 - essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui al punto 1;

¹⁴ In materia di ammissibilità delle spese, richiamate tutte le previsioni del presente bando, si ricorda che, come previsto dal successivo punto 9 del presente articolo, in attuazione del comma 6 art. 5 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CUP assegnato al progetto e comunicato all'impresa.

- i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e riportare il codice CUP assegnato al progetto;
 - i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati con modalità tracciabili e verificabili.
- 6 Per le tipologie di interventi realizzati, per cui è previsto per legge o richiesto dalla Regione, il beneficiario dovrà produrre: la documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, le certificazioni di legge, e copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori.
- 7 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 2 dovrà:
- essere sottoscritta e firmata digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005, artt. 65 e 71, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o delegato che sia munito di apposita procura speciale. Non saranno ammesse domande firmate da soggetto diverso;
 - includere la relazione tecnica sullo stato di attuazione dei singoli interventi riportante il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per la realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA, di ciascuna fattura;
 - includere la relazione inerente all'avanzamento del programma di investimento e del piano industriale;
 - includere la relazione finale di progetto riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento in conformità a quanto approvato in sede di valutazione, in caso di richiesta di erogazione del saldo;
 - attestare che al momento della richiesta di erogazione:
 - l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità ai contributi;
 - l'impresa ha aderito ai principi etici della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento fraudolento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso, in base alle leggi vigenti;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati, per le stesse spese e per i medesimi titoli

di spesa, per l'ottenimento aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione degli aiuti di stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità), nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;

- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.
- contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - consentire gli opportuni controlli e ispezioni;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
- indicare i dati necessari a verificare il rispetto del piano occupazionale come definito all'art. 21.5 e il rispetto delle previsioni dell'art. 2.2 relative alle modalità di incremento occupazionale.

8 Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere allegata la documentazione contabile, tecnica e amministrativa minima, secondo quanto disposto dalle linee guida e dalla modulistica di cui al punto 1 del presente articolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale documentazione dovrà comprendere:

- gli originali delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) quietanzate;
- copia del contratto;
- relazione delle attività;
- estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento dei pagamenti effettuati;
- modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;
- documentazione comprovante l'incremento numerico di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno secondo le previsioni dell'art. 2.2;
- richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria e firmata digitalmente, con la quale viene indicata la modalità prescelta di riscossione del contributo. È consentita esclusivamente la modalità di riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria. Il fac-simile per la richiesta di pagamento è fornito dalla Regione;

9 Ai sensi di quanto disposto dal comma 6 art. 5 del D.L 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ai fini della verifica dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno riportare il numero di CUP assegnato al progetto e comunicato

all'impresa¹⁵, una descrizione completa dei beni o servizi acquisiti con il riferimento al contratto o all'ordine di acquisto ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato. Le quietanze di pagamento dovranno riportare gli estremi della fattura. Inoltre, nel rispetto dei seguenti principi generali, la spesa deve essere:

- pertinente e riconducibile al progetto approvato dal nucleo di valutazione;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario, ovvero pagata e quietanzata con modalità tracciabili e verificabili;
- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- riferita a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;
- contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente;
- pertinente e riconducibile al progetto approvato dal nucleo di valutazione;

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai sensi del presente bando, sono ammissibili solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate nella seguente tabella:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
1. Bonifico bancario singolo SEPA (anche tramite home banking)	<p>Disposizione di bonifico in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • CUP assegnato al progetto <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;

¹⁵ Conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione di giunta n. 1868/2023 al punto 3), lett. a) del dispositivo, il codice CUP sarà comunicato in fase di presentazione dell'istanza da parte del beneficiario (salvo poi cancellarlo nel caso in cui non vi sia la concessione del contributo), ammettendo le spese effettuate dal momento della presentazione dell'istanza. In sede di rendicontazione saranno ammesse solo le fatture in cui sia riportato il CUP. Il codice CUP sarà trasmesso dal responsabile del procedimento, tramite comunicazione via PEC entro 7 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;

	<p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.</p>
<p>2. Ricevuta bancaria singola (RI.BA)</p>	<p>Ricevuta bancaria in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • CUP assegnato al progetto (che dovrà essere comunicato al fornitore) <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento • il codice identificativo dell'operazione.
<p>3. Carta di credito /debito aziendale (CON ESCLUSIONE DELLE CARTE PREPAGATE)</p>	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'avvenuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta di credito aziendale; <p>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta di credito aziendale; • le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore (deve coincidere con l'importo della fattura) e data operazione; • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione;

	<ul style="list-style-type: none"> • le ultime 4 cifre della carta di credito aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente.</p> <p>Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.</p>
<p>4. Piattaforma Pago PA</p>	<p>La causale del pagamento, richiesto dal Fornitore tramite la piattaforma PagoPa,</p> <p>Il pagamento, disposto tramite la piattaforma PagoPA, deve essere effettuato mediante un Bonifico Singolo che riporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice di avviso di pagamento; • Causale del pagamento; • Destinatario del pagamento; <p>L'Estratto Conto dei pagamenti, effettuati tramite la piattaforma PagoPA, deve riportare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiario del pagamento; • Codice del pagamento; • Causale del pagamento;
<p>5. Factoring e reverse factoring</p>	<p>Nel caso di factoring sarà necessario allegare alla documentazione già specificata nel caso di pagamenti tramite bonifico anche la notifica di avvenuta cessione da cui si evinca l'iban su cui effettuare il pagamento, in alternativa dovrà essere già evidente sulla fattura l'indicazione che il pagamento dovrà essere effettuato a un soggetto diverso dal fornitore e l'iban di tale soggetto. Nel caso di cessioni del credito che non prevedano notifiche al soggetto ceduto nulla varia rispetto a quanto previsto per le modalità di pagamento effettuato con bonifico in quanto l'iban su cui effettuare il versamento è comunque intestato al fornitore.</p> <p>Nel caso di reverse factoring sarà necessario allegare alla documentazione già specificata nel caso di pagamenti tramite bonifico anche bonifico del factor al fornitore, bonifico del</p>

	beneficiario al factor ed estratto conto del factor (oltre a quello del beneficiario)
--	---

I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto: in particolare, le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Ai sensi del comma 6, art 5 del D.L 13/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, le fatture attestanti le spese per le quali si richiedono le agevolazioni previste dal presente bando, **devono riportare il Codice unico di progetto (CUP)** di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso, **non saranno pertanto considerate ammissibili le spese le cui relative fatture non riportano il codice CUP assegnato al progetto.**

10 Qualora la documentazione inviata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni. In quest'ultimo caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, il procedimento verrà interrotto e il Beneficiario sarà invitato a integrare la documentazione entro 45 giorni, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 32/1993). Nel caso in cui entro il termine sopracitato non pervenga la documentazione richiesta o ne pervenga solo una parte, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata, ove ne ricorrano i presupposti. Qualora il beneficiario necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata alla Regione, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità.

Art. 15. Liquidazione del contributo

1. Per i progetti tipologia A), B), C), D) ed E) come descritti all'art. 9, la liquidazione di una quota **pari al 90%** dei contributi eventualmente erogabili a seguito di verifica delle rendicontazioni presentate per ogni progetto approvato avverrà, nei limiti degli impegni di spesa assunti al momento della concessione e delle disponibilità di bilancio, con le seguenti modalità:
 - 1° quota dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute nel 2024 da trasmettere alla Regione entro il **15 febbraio 2025**;
 - 2° quota dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute, da trasmettere alla Regione entro 3 mesi dalla conclusione di ciascun progetto, fermi restando i termini previsti per il completamento del programma.

L'assunzione di almeno il 20% dei nuovi occupati previsti dal piano occupazionale è condizione necessaria per la presentazione della richiesta di pagamento della 1° quota dei contributi concessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.6.o, in materia di revoca dei contributi. L'impresa beneficiaria che non soddisfi, alla data prevista, i requisiti occupazionali per la richiesta di pagamento della 1° quota dei contributi, potrà presentarla in un momento successivo, comunque non oltre il **30 giugno 2025**, previa richiesta alla Regione da presentare entro il **15 febbraio 2025**. Se anche al **30 giugno 2025** non sarà soddisfatto tale requisito, la liquidazione di una quota **pari al 90%** dei contributi eventualmente erogabili a seguito di verifica delle rendicontazioni presentate per ogni progetto approvato potrà essere erogata in un'unica soluzione, successivamente al completamento del Programma, a seguito della verifica della rendicontazione finale delle spese sostenute.

2. Per i progetti tipologia F), come descritta all'art. 9, la liquidazione di una quota **pari al 90%** dei contributi eventualmente erogabili a seguito di verifica delle rendicontazioni presentate per la specifica tipologia progettuale avverrà, nei limiti degli impegni di spesa assunti al momento della concessione e delle disponibilità di bilancio, dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute, da trasmettere alla Regione entro 3 mesi dal completamento del programma come definito all'art. 21.4, fermi restando i termini previsti all'art. 2.10.
3. La quota a saldo dei contributi, **pari al 10%** dei contributi eventualmente erogabili a seguito di verifica delle rendicontazioni presentate, per ogni progetto approvato, sarà erogata contestualmente all'attestazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'avvenuto raggiungimento degli impegni occupazionali previsti dal piano occupazionale, come definito all'art. 21.5, e richiamati nell'Accordo; tale attestazione dovrà, comunque, avvenire entro e non oltre **l'anno a regime**, come definito all'art. 21.3, fatte salve eventuali proroghe concesse secondo le modalità previste dagli artt. 2.10 e 2.11.
4. **Entro il 31 luglio e il 31 gennaio** di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, dovrà essere trasmessa una relazione generale semestrale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, dei singoli progetti oggetto di contributo, della spesa nel semestre precedente e del piano occupazionale.
5. Le liquidazioni delle quote di contributo sono subordinate:
 - alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati;
 - al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 14.1;
 - all'avvenuta assunzione degli addetti a tempo pieno e indeterminato secondo il piano occupazionale, come definito all'art. 21.5, previsto dall'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;

- per i progetti di Tipologia A), entro il primo stato di avanzamento, ossia entro il 15 del mese di febbraio 2025:
 - alla sottoscrizione da parte del beneficiario di minimo **n. 2 accordi** di collaborazione con Università e/o enti di ricerca vigenti e pienamente efficaci i cui contenuti minimi sono descritti all'art.9 sez. A;
 - alla trasmissione di almeno n. **3 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese i cui contenuti minimi sono descritti all'art. 9 sez. A;
 - per i progetti di Tipologia B) si rimanda a quanto specificato al successivo art. 23 punto 1 lett. B) in riferimento al rispetto dei massimali di spesa;
 - per i progetti di Tipologia C), entro il primo stato di avanzamento, ossia entro il 15 del mese di febbraio 2025:
 - alla sottoscrizione da parte del beneficiario di minimo n. **1 accordo** di collaborazione con Università e/o enti di ricerca vigente e pienamente efficace i cui contenuti minimi sono descritti all'art. 9 sez. C;
 - alla trasmissione di almeno n. **3 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese i cui contenuti minimi sono descritti all'art. 9 sez. C.
6. Nella rendicontazione a saldo, in presenza di costi ammissibili inferiori a quelli approvati, ma comunque eccedenti il limite minimo del 70% individuato al successivo art. 16.6.k, si provvederà a verificare che il contributo richiesto rispetti i massimali previsti dal Bando e i livelli di intensità applicati ai singoli regimi di aiuto. Qualora il contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità, si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti previsti dal Bando.
7. La liquidazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione.
8. La liquidazione è subordinata alla regolarità contributiva accertata tramite l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità contributiva accertata tramite

acquisizione del DURC determina l'intervento sostitutivo (art. 31, comma 8-bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).

Art. 16. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo

1. La Regione si riserva, in ogni momento e fino alla scadenza dei 5 anni successivi al completamento del programma come definito al successivo art. 21.4, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi, anche relativamente alle componenti non oggetto di agevolazione, e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni che derivano dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica di progetto e dal medesimo Accordo.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione, o agli altri soggetti da essa incaricati, tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti nei formati specificati, al fine di assicurare il monitoraggio del Programma di investimenti e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
3. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione Emilia-Romagna, o agli altri soggetti da essa incaricati, l'accesso ed i controlli relativi sia all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo che alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
4. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, durante la realizzazione e successivamente al completamento del Programma di investimento, sopralluoghi ispettivi anche a campione al fine di accertare:
 - a. il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;
 - b. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari con la sottoscrizione dell'Accordo;
 - c. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - d. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - e. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per tipologia di spesa ed il relativo importo. I beni oggetto di rendicontazione dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - f. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - g. i livelli occupazionali generati tramite il Programma di investimento agevolato;

- h. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.
5. In esito ai predetti controlli ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e l'eventuale revoca (parziale o totale) del contributo, in base ai punti seguenti.
6. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'Accordo, sono:
- a. qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del Bando, ovvero non proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dagli artt. 13.1 e 13.2;
 - b. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la sottoscrizione dell'Accordo, secondo quanto previsto all'art. 3;
 - c. nel caso di mancato avvio del Programma;
 - d. nel caso di interruzione del Programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
 - e. nel caso di rinuncia da parte del beneficiario alle agevolazioni;
 - f. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - g. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
 - h. la cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
 - i. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il Programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - j. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - k. nel caso in cui, con riferimento al Programma di investimento, fatte salve le variazioni approvate ai sensi del successivo art. 17 e quanto previsto al successivo punto 10, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili, a seguito di verifica della rendicontazione e dei controlli in loco previsti dal bando, inferiore al 70% di quelle approvate a valere sui progetti di cui alle tipologie A), B), C), D), E), F), ovvero a seguito di revoca del contributo concesso per uno o più delle tipologie progettuali A), B), C), D), E);

- l. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, dell'unità produttiva od operativa¹⁶ che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di completamento del programma di investimento;
 - m. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli precedentemente descritti ai punti da 1 a 4;
 - n. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nelle linee guida di cui all'art. 14.1;
 - o. qualora entro i termini previsti dall'art. 2.10 per il completamento del programma, ovvero entro il **30 giugno 2026**, termine eventualmente prorogabile di 12 mesi secondo le modalità previste al medesimo art. 2.10, il beneficiario non abbia raggiunto almeno il 70% delle assunzioni previste dal piano occupazionale;
 - p. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo, con uno scostamento superiore al 50%;
 - q. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
 - r. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
 - s. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.
7. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
8. I casi di **revoca parziale** del contributo non determinano la risoluzione dell'Accordo, i casi di **revoca parziale** sono:
- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;

¹⁶ In base alla circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n.3202 del 22/01/1990, paragrafo 12.1 le unità locali operative sono le "unità dove si svolge effettivamente l'attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa".

- c. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
- d. qualora non venga rispettato l'importo minimo di spesa ammessa stabilito all'art. 22 per ogni tipologia di intervento;
- e. qualora, con riferimento ai progetti tipologia A) – infrastrutture di ricerca, il beneficiario non abbia provveduto, entro i termini previsti dall'art. 15 del bando per la presentazione del primo stato di avanzamento, **ossia entro il 15 del mese di febbraio 2025:**

- alla sottoscrizione di minimo n. 2 accordi, vigenti e pienamente efficaci, con Università e/o Enti di ricerca i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. A;
- alla trasmissione di almeno 3 manifestazioni di interesse all'accesso ai servizi dell'infrastruttura di ricerca, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. A, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria:

si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia progettuale;

- f. qualora, con riferimento ai progetti tipologia C) – infrastrutture di prova e di sperimentazione, il beneficiario **non** abbia provveduto, entro i termini previsti dall'art. 15 del bando, per la presentazione del primo stato di avanzamento, **ossia entro il 15 del mese di febbraio 2025:**

- alla sottoscrizione di minimo n. 1 accordo, vigente e pienamente efficace, con Università e/o Enti di ricerca, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. C;
- alla trasmissione di almeno 3 manifestazioni di interesse all'accesso ai servizi dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. C, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria:

si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia progettuale;

- g. qualora, con riferimento ai progetti tipologia F) – Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3, si determini una delle seguenti condizioni:

- i. il rapporto di lavoro per il quale sono state concesse le agevolazioni si interrompa prima di 3 anni dalla data di assunzione, fatte salve la presenza di una delle seguenti circostanze da attestare:

- il rapporto di lavoro sia cessato in seguito a licenziamento del dipendente, i cui costi salariali sono stati agevolati, intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore dopo il superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, di cui all'articolo 2110, comma secondo, Codice Civile;
- decesso del dipendente i cui costi salariali sono stati agevolati;
- il beneficiario abbia provveduto, entro 6 mesi, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo analogo a quello per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali; i 6 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il profilo per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali.

ii. I costi salariali ammissibili siano inferiori a € 90.000,00;

si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia progettuale;

- h. con riferimento alle tipologie progettuali A), B), C), D) ed E), nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto, per uno o più di uno dei progetti per i quali si è concesso un contributo, un importo di **spese ammissibili inferiore al 70%** di quelle ammesse si provvederà alla revoca del contributo relativo al progetto o ai progetti per i quali si è riscontrata una spesa inferiore al 70%;
- i. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno **scostamento fino al 50%**. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento, così calcolato:

$$\text{entità della revoca} = \frac{\text{Contributo totale concesso}}{\text{n° di addetti previsti dal piano occupazionale}} \times \frac{\text{N° di addetti mancanti al raggiungimento degli obiettivi di incremento occupazionale}}$$

9. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato, oggetto della revoca parziale, fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione;
10. In presenza di un progetto tipologia F) tra quelli ammessi a contributo che compongono il programma di investimento, le spese ammesse, a seguito di verifica della rendicontazione, relative a tale progetto tipologia F) partecipano alla determinazione della soglia percentuale prevista al precedente punto 6.k del presente articolo. Nel caso di revoca del progetto tipologia F), ai fini della verifica del raggiungimento della soglia percentuale prevista al precedente punto 6.k del presente

articolo, l'importo delle spese ammissibili del Programma sarà corrispondente al solo importo delle spese ammissibili a seguito di verifica della rendicontazione e dei controlli in loco previsti dal bando relative alle altre tipologie di progetti ammessi.

Art. 17. Varianti del Programma di Investimento

1. Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al Programma di investimento originario devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna, **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, tramite la piattaforma Sfinge2020.
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso è una condizione essenziale per l'ammissibilità della richiesta di variante, che rimangano **inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo delle attività dell'intervento ammesso a finanziamento**.
3. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni richieste, la Regione Emilia-Romagna verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.
4. I singoli progetti potranno avere variazioni delle singole voci di spesa fino ad un 20%, **fermo restando il valore complessivo dei singoli progetti**. Variazioni superiori dovranno essere richieste formalmente alle condizioni previste dai precedenti punti del presente articolo e, se ammesse, potranno comportare una rideterminazione in diminuzione del contributo erogabile, in ragione dei massimali e dei livelli di intensità previsti dal bando.

IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA

Art. 18. Supporto agli investitori

1. Per la presentazione della domanda formale dell'accesso all'Accordo, i Proponenti utilizzano l'apposita modulistica della piattaforma Sfinge2020 resa disponibile dalla Regione e possono avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'attrazione, ART-ER per quanto concerne l'illustrazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.
2. Per informazioni relative a questo bando ci si può rivolgere al Contact point attivo presso ART-ER, al seguente numero telefonico 051-6450429.

Art. 19. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. La struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento di approvazione dei Programmi, di concessione del contributo e della gestione delle variazioni di programma sono la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese – Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca. La struttura organizzativa che adotta il provvedimento amministrativo è il Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, il responsabile del

procedimento è la E.Q. “Accordi di insediamento, sviluppo e innovazione e azioni per l’attrazione degli investimenti”.

2. Le unità organizzative, cui è attribuito il procedimento relativo all’assunzione degli impegni contabili, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese – Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca.
3. Le unità organizzative, cui è attribuito il procedimento di liquidazione del contributo, in ragione delle rispettive competenze, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese - Settore digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata ad uno dei Settori sopra indicati. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo urp@postacert.regione.emilia-romagna.it. L’istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l’accesso o gli elementi che ne consentano l’esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell’interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all’atto/documento richiesto.

V) DEFINIZIONI

Art. 20. Unità locale produttiva

1. Per **unità locale produttiva**, che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell’intervento e/o Programma di investimento.

Art. 21. Data comunicazione dell’avvenuta concessione, addetti, anno a regime, completamento del programma e piano occupazionale

1. Per **data di comunicazione dell’avvenuta concessione** si intende la trasmissione del provvedimento amministrativo con cui si dispone la concessione del contributo all’impresa risultata ammissibile e finanziabile in seguito all’approvazione della graduatoria da parte della Giunta;
2. Per **addetti** si intendono gli occupati che hanno un contratto di lavoro alle dipendenze dell’impresa beneficiaria;
3. Per **anno a regime** si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento;
4. Per data del **completamento del programma** si intende la data di realizzazione dell’ultima attività progettuale come risultante dal titolo di spesa afferente all’ultima spesa ammissibile sostenuta o dal *timesheet*: tale data deve rientrare in ogni caso entro i termini previsti dall’art. 2.10. Alla data di

completamento del programma tutte le attività oggetto di agevolazione dovranno essere concluse.

Tutti i costi dovranno essere sostenuti e fatturati.

5. **Per piano occupazionale**, si intende l'incremento degli occupati, in Emilia-Romagna, da parte dell'impresa beneficiaria, attraverso l'assunzione di nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, entro il periodo di 12 mesi dell'anno a regime. Tali assunzioni devono avvenire, secondo le modalità previste all'art. 2.2 del Bando e secondo le tempistiche dichiarate dall'impresa in fase di presentazione della domanda, nelle unità locali utilizzate per la realizzazione dei progetti oggetto di contributo e che sono state indicate nella domanda. I nuovi addetti assunti all'interno del piano occupazionale devono essere aggiuntivi rispetto al totale degli addetti alle dipendenze dell'impresa beneficiaria, con qualunque forma contrattuale, in Emilia-Romagna, alla data di approvazione del presente bando. Ai fini della verifica dell'incremento occupazionale saranno considerati i soli addetti dell'impresa beneficiaria, ovvero non saranno considerati gli addetti di imprese con codice fiscale diverso da quello della beneficiaria anche in presenza di relazioni con la beneficiaria di controllo o collegamento come definite ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono già tra loro controllate o collegate alla data di approvazione del presente bando, in base all'art. 2359 del Cod. Civ., non partecipa al raggiungimento dell'impatto occupazionale. L'incremento occupazionale, nell'anno a regime, dovrà essere aggiuntivo rispetto agli impegni assunti dall'impresa proponente rispetto all'incremento occupazionale previsto nell'ambito di programmi di investimenti già finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, Titolo II, art. 6.
6. **Piano industriale**, si intende una serie di attività volte allo sviluppo dell'azienda, anche non agevolabili, comprendenti una o più tipologie dei seguenti investimenti: immobili, macchinari, impianti e attrezzature. Il piano deve essere direttamente collegato all'attività di produzione di beni e servizi dell'azienda proponente. Il piano industriale è aggiuntivo alle tipologie di progetti agevolabili A), B), C), D) ed F) di cui agli artt. 4 e 9 del bando; qualora sia previsto, può essere coincidente con i progetti candidati secondo quanto previsto alla categoria di aiuto E) "*Aiuti agli investimenti nelle aree assistite e aiuti agli investimenti delle PMI* (art 14 e art. 17 del GBER)" di cui all'art. 4.5, lettera e) del Bando. Il suddetto piano industriale deve essere realizzato in una o più unità aziendali del soggetto beneficiario ubicate nel territorio Regione Emilia-Romagna.

Art. 22. Categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

1. Gli aiuti di stato previsti dal presente Bando per le tipologie progettuali A), B), C), D) ed E) sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Gli aiuti previsti dalla tipologia progettuale F) sono concessi in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

2. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese e per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione degli aiuti di stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità), nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con i provvedimenti fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa. Sono inoltre cumulabili con interventi di garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia.
3. Per ogni categoria di aiuto prevista, di seguito si riportano l'intensità e l'entità massima del contributo.

TIPOLOGIA	FINALITÀ DELL'AIUTO	Intensità MASSIMA ed entità MASSIMA del contributo per categoria di intervento e localizzazione di impresa
A	Aiuti agli Investimenti in infrastrutture di ricerca Art. 26 GBER	È possibile presentare un solo intervento <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento 1 M/€ - fino al 50% dei costi ammissibili (art. 26.6 del GBER) - contributo max 1M/€
B	Attività di ricerca e sviluppo Art 25 GBER	È possibile presentare più interventi: <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento 2,5 M/€ per le grandi imprese – 1,5 M/€ per le PMI - Ricerca industriale: fino al 50% dei costi ammissibili (art. 25.4.b del GBER) - Sviluppo sperimentale: fino al 25% dei costi ammissibili (art. 25.4.c del GBER) - Contributo Max 4M/€ totale per la tipologia B)
C	Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione Art 26bis GBER	È possibile presentare un solo intervento <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento 0,5 M/€ - fino al 25% dei costi ammissibili (art. 26bis.5 del GBER) - contributo max 1M/€
D	Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art 41 GBER	È possibile presentare un solo intervento relativo alla realizzazione di un impianto per autoconsumo al servizio di un'unità produttiva dell'impresa in Emilia-Romagna <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo di 1,0 M/€

		<ul style="list-style-type: none"> - fino al 45% dei costi ammissibili (art. 41.7.a del GBER) - contributo Max 0,5M/€
E	Investimenti produttivi nelle aree assistite (art. 14 del GBER)*	<p>È possibile presentare un solo intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo dell'intervento <ul style="list-style-type: none"> - 0,5M/€ per le PMI - 1 M/€ per le grandi imprese - Piccole imprese – fino a 35% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara, 30% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza identificati al successivo punto 4. Contributo max 0,5 milione di euro - Medie imprese – fino a 25% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara, 20% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza identificati al successivo punto 4. Contributo max 0,5 milione di euro; - Grandi imprese – fino a 15% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Ferrara, fino a 10% per investimenti da realizzare nei territori della provincia di Piacenza identificati al successivo punto 4. Contributo Max 0,5M/€
	Per le PMI (escluse grandi imprese): Aiuti agli investimenti produttivi (art.17 del GBER)	<p>È possibile presentare un solo intervento</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo minimo di 0,5M/€ - 20% per le piccole imprese - 10% per le medie imprese - contributo Max 0,5M/€
F	Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3	<p>È possibile presentare un solo intervento che prevede l'assunzione di una o più competenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo massimo del progetto: €300.000,00 - Importo minimo progetto: € 90.000,00 - Importo minimo dei costi salariali rendicontabili per ogni assunzione: € 90.000 - Fino al 25% dei costi ammissibili - Contributo per il progetto max € 120.000,00

NOTE ALLA TABELLA

- * Qualora il progetto di investimento, a seguito di valutazione, risultasse ammissibile agli aiuti previsti dall'art. 14 del GBER, si procederà alla concessione del contributo dopo l'avvenuta verifica del rispetto di quanto previsto dal par. 16 del medesimo art. 14 del GBER¹⁷

¹⁷Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

4. Sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale adottata con decisione SA.101134 (2021/N) – Italia del 18 marzo 2022

Provincia di Ferrara

Ferrara (in parte, soltanto le seguenti sezioni: : 37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694; 702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721; 723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 790; 796; 797; 798; 799; 815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924; 925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1438;

1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490; 1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1511; 1512; 1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537; 1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778; 1779; 1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854; 1855; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874; 1875); Cento; Comacchio; Argenta; Codigoro; Bondeno; Mirabello; Sant'Agostino; Poggio Renatico; Vigarano Mainarda; Ostellato; Jolanda di Savoia; Massa Fiscaglia; Migliarino; Migliaro; Masi Torello

Provincia di Piacenza

Caorso; Castelvetro Piacentino; Monticelli d'Ongina; Piacenza (in parte, soltanto le sezioni seguenti: 28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 166; 167; 169; 170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251; 252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500;

501; 502; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027; 1028; 1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240).

5. Per quanto non specificato si applicano le definizioni dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e le disposizioni specifiche degli articoli pertinenti di detto Regolamento, richiamati nelle tabelle incluse nel presente articolo.
6. La Regione Emilia-Romagna sostiene gli interventi di cui al presente articolo attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale.

Art. 23. Tipologia di spese ammissibili

1. Elenco delle tipologie di spese ammissibili

Finalità dell'aiuto	Spese ammissibili
A Investimenti in di ricerca (Art 26 GBER)	<ol style="list-style-type: none"> a. Impianti di nuova fabbricazione strettamente funzionali alle attività di ricerca offerte dall'infrastruttura; b. Attrezzature Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 euro. Si potranno ammettere componenti e semilavorati o attrezzature il cui prezzo unitario sia inferiore al limite dei 500,00 Euro, solo se questi saranno accompagnati da una apposita dichiarazione, firmata dal legale

	<p>rappresentante dell'azienda beneficiaria, nella quale si indichi in modo particolareggiato come ogni singola componentistica indicata vada a realizzare una singola attrezzatura (di valore superiore a 500,00 Euro) individuabile e capace di autonomo funzionamento che sia iscritta a bilancio come immobilizzazione materiale e sia sottoposta ad ammortamento.</p> <p>c. Programmi informatici d. Brevetti e. Licenze f. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie¹⁸; g. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle spese a), b), c), d), e), f)</p>
--	---

¹⁸ il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate sono da considerare come immobilizzazioni immateriali e quindi saranno ritenute ammissibili e rendicontabili solo se contabilizzate come tali.

<p>B Attività di ricerca e sviluppo (Art 25 GBER)</p>	<p>a. <u>Spese per nuovo personale di ricerca, con contratto a tempo indeterminato, assunto dopo la presentazione della domanda e comunque dopo il 1° gennaio 2024</u>, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche o titolo equipollente. Saranno ammesse anche lauree magistrali in altri indirizzi purché risulti evidente la connessione all'attività di ricerca prevista*;</p> <p>b. <u>Spese per personale adibito ad attività di ricerca</u>, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o titolo equipollente o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Nel caso l'azienda beneficiaria faccia parte di un gruppo, questa può utilizzare il personale di ricerca di un'altra azienda del gruppo, purché tale costo sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario senza margine aziendale come per il personale dipendente sopra definito. L'utilizzo da parte del beneficiario di personale fornito da aziende appartenenti al suo stesso Gruppo concorre al calcolo della quota massima di spese infragruppo individuate al successivo punto 2 del presente articolo. La presente tipologia di spesa è ammissibile nella <u>misura massima del 30% della somma delle spese di cui al punto d), punto e) e punto f)*</u>;</p> <p>c. <u>Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato</u> o con esperienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella <u>misura massima del 25%</u> della spesa indicata al precedente punto b)*;</p> <p>d. <u>Spese per l'acquisto o locazione di strumenti e impianti¹⁹</u>, incluso le competenze tecniche ed i brevetti²⁰, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento (o al costo della locazione) per la durata del progetto, e in proporzione all'uso effettivo dei beni nell'ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo complessivo sia superiore a 500,00 €.</p>
--	--

¹⁹ Per le attrezzature e gli impianti è ammissibile l'acquisizione tramite leasing o noleggio nel limite dei canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto e riferibili unicamente alla quota capitale (con esclusione, pertanto, di interessi e altre spese di gestione). I beni usati sono ammissibili solo in caso di locazione sempre che la loro natura si evinca chiaramente dal contratto di locazione ed il fornitore eserciti abitualmente l'attività di locazione. Non è permessa la valorizzazione secondo l'iper-ammortamento e il super ammortamento

²⁰ Ci si riferisce a brevetti acquisiti da soggetti esterni necessari per lo svolgimento della ricerca progettata;

L'acquisto/noleggio/locazione di beni materiali e immateriali dovrà essere limitato alla quota di ammortamento²¹/costo del noleggio/costo di locazione, riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto, effettuato alle normali condizioni di mercato;

- e. **Spese per l'acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica** utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;
- f. **Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili** (impianti pilota, macchinari, robot, linee produttive sperimentali). In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota, nella misura massima del **20%** della somma delle spese di cui al punto a), punto c), punto d), punto e). Sono comunque esclusi i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo complessivo sia inferiore a 100,00 euro;
- g. **Spese generali**, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese da a), b), c).

La presenza di spese per nuovo personale di ricerca è obbligatoria

**Il costo orario del personale dipendente dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1.720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale. Per il calcolo del costo orario dovranno considerarsi la retribuzione annua lorda a cui sommare contributi di legge o contrattuali (inclusa l'IRAP se dovuta), il TFR e le rivalutazioni. Sono esclusi:*

- fiscalizzazioni
- fringe benefits (al lordo dei contributi)
- straordinari e trasferte, al lordo dei contributi
- indennità di straordinario, mensa, trasferta ecc.
- elargizioni ad personam una tantum
- altro da detrarre (ad es. emolumenti per arretrati).

Il costo orario, relativo all'addetto rendicontato, così calcolato, dovrà rimanere invariato per tutta la durata del progetto, ovvero non potranno essere considerati incrementi stipendiali.²²

In fase di verifica della documentazione rendicontativa allegata alla richiesta di pagamento della 1° quota di contributo verrà verificato il rispetto dei massimali previsti per le spese di cui ai punti b), c) e f); in presenza di una tipologia di spesa ammissibile che superi i massimali richiamati di oltre il 25%, ma che rientri comunque entro l'importo ammesso in fase di valutazione del progetto, si posticiperà l'erogazione del contributo relativo alla quota eccedente tale 25% subordinandola alle verifiche previste dal Bando, dall'Accordo e dalle Linee guida.

²¹ L'ammortamento e la seguente deduzione sono disciplinati dagli articoli 102, 102-bis, 103 e 108 del TUIR e seguendo il Principio Contabile OIC 16.

<p>C Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di prova e di sperimentazione (Art 26bis GBER)</p>	<p>a. Impianti strettamente funzionali alle attività offerte dall'infrastruttura; b. Attrezzature c. Programmi informatici d. Brevetti e. Licenze f. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle spese a), b), c), d), e)</p>
<p>D Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art. 41 GBER</p>	<p>a. Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all'intervento specifico e volti a adattare i metodi di produzione; b. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle spese a);</p>
<p>E Investimenti delle PMI e/o nelle aree assistite Artt. 14 e 17 GBER</p>	<p>Sono ammissibili:</p> <p>a) le spese per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" come individuati negli elenchi di cui all'Allegato A e all'allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. I beni devono essere afferenti alle seguenti tecnologie abilitanti individuate e descritte all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019²³, rinvenibile al seguente link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_10_2019_WEB.pdf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced manufacturing solutions - Additive manufacturing - Realtà aumentata - Simulation - Integrazione orizzontale e verticale - Internet of things e Industrial internet - Cloud - Cybersecurity - Big data e Analytics <p>b. Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle spese a);</p> <p>I soggetti beneficiari saranno tenuti altresì a produrre in fase di rendicontazione una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali da cui risulti che i beni oggetto di agevolazione possiedono le caratteristiche tecniche, tali da poter essere inclusi negli elenchi di cui ai citati Allegati A e B della Legge n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p>
<p>F Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la</p>	<p>Sono ammissibili:</p> <p>a) i costi salariali lordi annuali maturati in un periodo di 15 mensilità derivanti dall'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso unità locali site in Emilia-Romagna di personale con titolo di dottorato o titolo equipollente, oppure, in alternativa al titolo di dottorato, persone laureate, o con titolo equipollente, e con pregressa esperienza manageriale della durata di</p>

²² La stessa metodologia di calcolo del costo orario dovrà essere applicata anche per il personale fornito al beneficiario da aziende appartenenti al suo stesso Gruppo imprenditoriale. Affinché tale costo, nei limiti percentuali individuati dal bando, possa essere ammesso, l'impresa, presso cui è impiegato il personale fornito all'impresa beneficiaria, dovrà emettere regolare fattura con la quale si addebitano i soli costi orari e a cui non si aggiungono marginalità commerciali e quietanzate secondo le modalità previste dal bando

²³ Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019 è rinvenibile al seguente link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_10_2019_WEB.pdf

<p>transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3</p>	<p>minimo 3 anni. Il periodo minimo di 15 mensilità si riferisce ad ogni contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per cui si richiede l'agevolazione avviato dopo la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando e dopo il 1° gennaio 2024;</p> <p>b) Spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 5% del totale delle spese a).</p> <p>Il contratto di lavoro dovrà rimanere vigente, pena la revoca del contributo, per la durata di minimo 3 anni continuativi dalla data di assunzione, fatte salve le seguenti circostanze da attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto di lavoro sia cessato in seguito a licenziamento del dipendente, i cui costi salariali sono stati agevolati, intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore dopo il superamento del periodo massimo di comportamento fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, di cui all'articolo 2110, comma secondo, cod. civ; • decesso del dipendente i cui costi salariali sono stati agevolati; • il beneficiario abbia provveduto, entro 6 mesi, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo analogo a quello per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali; i 6 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il profilo per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali. <p>Il costo salariale lordo annuale per la determinazione della spesa ammissibile comprende la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. Ai fini della determinazione del suddetto costo salariale dovrà essere considerata la retribuzione annua lorda comprensiva della quota di TFR e dei contributi INPS e INAIL.</p> <p>Ogni profilo per cui si richiede l'agevolazione dei costi salariali deve soddisfare le predette condizioni.</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I costi relativi ad assunzioni conseguenti alla trasformazione di contratti; • I costi relativi all'assunzione di personale che abbia avuto rapporti di lavoro dipendente con l'impresa beneficiaria successivamente alla data di approvazione del presente bando; • i costi relativi all'assunzione di personale che alla data di approvazione del bando o successivamente alla data di approvazione del bando abbia rapporti di lavoro e/o ruolo di amministratore (incluso ruolo di procuratore) e/o siano detentori di quote societarie in società appartenenti allo stesso gruppo della società beneficiaria o con essa aventi vincoli di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile; • i costi relativi all'assunzione di personale che alla data di approvazione del bando o successivamente alla data di approvazione del bando abbia relazioni di parentela o di affinità entro il terzo grado con i soggetti sopra richiamati, ossia con amministratori (incluso ruolo di procuratore) e/o con detentori di quote societarie in società appartenenti allo stesso gruppo della società beneficiaria o con essa aventi vincoli di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. • I costi salariali per cui si richiede l'agevolazione relativi al profilo assunto a tempo pieno e indeterminato dal beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> i. maturati in periodi inferiori alle 15 mensilità; ii. maturati in periodi eccedenti alle 15 mensilità; iii. maturati in 15 mensilità per un importo inferiore a € 90.000,00;
--	--

2. Non sono ammissibili:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc....);
 - le operazioni di lease-back;
 - la fatturazione e/o vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte di:
 - titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo tranne che per le ore dedicate al progetto in qualità di dipendenti;
 - coniugi o parenti e affini in linea retta fino al terzo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c., fatto salvo il caso di spese fatturate per l'utilizzo di personale di un'azienda dello stesso gruppo per progetti tipologia B), rientranti nella tipologia di spesa b), secondo le condizioni e i massimali specificati al precedente punto 1 del presente articolo, e nei limiti percentuali ivi previsti; le spese fatturate all'impresa beneficiaria da società dello stesso gruppo, o comunque tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile per l'utilizzo di personale, saranno ritenute ammissibili **nel limite massimo del 20% del valore delle spese ammesse del singolo progetto**;
 - le spese pagate anticipatamente rispetto alla regolare acquisizione del relativo servizio/utilità/bene/fornitura.
3. In fase di istruttoria della richiesta di erogazione dei contributi concessi, l'ammissibilità delle spese di cui al punto 1 del presente articolo sarà valutata ai sensi delle Linee guida in materia di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione per i progetti che saranno adottate dalla Regione Emilia-Romagna in base all'art. 14.1 del Bando.
4. Ai sensi di quanto previsto al precedente art. 22.2 la medesima spesa può essere ammessa all'agevolazione nell'ambito di una sola tipologia progettuale tra quelle previste dal presente bando.

Art. 24. Obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e durante il periodo di durata dell'Accordo relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa, che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo. Tali comunicazioni dovranno essere inoltrate tramite l'applicativo web SFINGE2020, preposto per il bando in oggetto, a firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. I beneficiari sono altresì tenuti alla corretta alimentazione dei dati di monitoraggio secondo le modalità indicate nell' Allegato 4.

<p>1 Operazioni straordinarie di impresa</p>	<p>Il progetto va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del progetto se non nei casi di seguito previsti. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria ai fini del presente bando. Sono ammesse tutte le operazioni attive da parte dell'impresa mentre le operazioni passive solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria. Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione passiva del soggetto beneficiario, che vedono la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di acquisizione di maggioranza, che vedono il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il progetto e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale e, se del caso, la Commissione Europea. Dovrà essere presentata apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; - continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. <p>Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tali operazioni saranno valutate dalla Regione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della domanda. Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto originario sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.</p> <p>La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento giuridicamente rilevante (es. data della firma del contratto di cessione o data di sottoscrizione delle azioni che comporta la modifica del controllo societario o data dell'atto notarile). Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, <u>la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse</u>. La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti; - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite. <p>Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca con restituzione totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde di tali somme, maggiorate degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, erogate ai precedenti beneficiari.</p> <p>I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.</p>
---	---

	<p>In caso di operazioni di scorporo o cessione di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario, sia durante il progetto che nel periodo di durata dell'Accordo, il progetto viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria cioè si configuri come una mera operazione di riorganizzazione interaziendale. In questo caso è necessario procedere comunque con apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante con i contenuti ed i tempi previsti precedentemente. Dopo le verifiche previste non sarà necessaria una rivalutazione del progetto. Nel caso di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa.</p> <p>Le variazioni di cui al presente punto dovranno essere comunicate alla Regione tramite l'applicativo web SFINGE2020. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiuntive richieste dagli uffici regionali finalizzate al completamento dell'istruttoria legata all'operazione comunicata. Tutti i controlli e gli obblighi sopra descritti sono esercitati per tutta la durata dell'Accordo.</p>
<p>2. Stabilità delle operazioni</p>	<p>I beneficiari del contributo, o i soggetti eventualmente ad esso subentrati, devono garantire, per tutta la durata dell'Accordo e a pena di revoca del contributo stesso, la stabilità dell'operazione finanziata con il presente bando.</p> <p>Garantire la stabilità dell'operazione significa che il beneficiario del contributo nel suddetto periodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non deve cessare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento. A tale riguardo, nel caso in cui un'impresa cessi a seguito dell'attivazione di una procedura concorsuale e tale cessazione non sia determinata da comportamenti fraudolenti il contributo concesso non verrà revocato. La cessazione dell'impresa per liquidazione o lo scioglimento volontario comporta, invece, la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme liquidate, maggiorate degli interessi legali calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98; 2. non deve rilocalizzare l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna; 3. non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il presente bando; 4. non deve apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; 5. deve conservare la documentazione di spesa relativa al progetto finanziato per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il pagamento del saldo del contributo.

<p>3. Obblighi di informazione e pubblicità²⁴</p>	<p>1. I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.</p> <p>2. In particolare, i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (art. 47, 49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni:</p> <p>Nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo pari o inferiore a 500.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati. <p>Nel caso in cui i progetti finanziati prevedano un costo complessivo superiore a 500.000,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, esporre targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito internet del Fesr all'indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono
---	---

²⁴ Le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità potranno variare in ragione della natura delle risorse concesse per il cofinanziamento. L'amministrazione regionale darà comunicazione delle eventuali diverse modalità di espletamento degli obblighi di comunicazione.

	<p>fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ; - devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati. <p>3. La Regione Emilia-Romagna fornisce assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00. Si raccomanda la consultazione delle linee guida per le azioni di comunicazione a cura dei beneficiari, scaricabili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari ;</p> <p>4. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, con una riduzione fino al 3% del contributo concesso, secondo i criteri da essa stabiliti;</p> <p>5. Ai beneficiari può essere richiesto, dall'Autorità di gestione del Programma, di mettere i materiali di comunicazione sui progetti finanziati a disposizione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, concedendo alla UE una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali con i seguenti diritti, come specificato all'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'Unione e alle autorità degli Stati membri e ai loro dipendenti; - riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte; - comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione; - distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma; - conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità; - sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.
--	---

	<p>6. Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato. L'elenco dei dati è riportato all'art. n. 49 del suddetto regolamento. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.</p> <p>7. Per i contributi a partire da euro 10.000, i beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare le informazioni concernenti le concessioni di finanziamenti pubblici erogati nell'esercizio finanziario precedente come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/201914.</p> <p>8. Gli obblighi di pubblicazione sono consultabili sul sito Fesr https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/obblighi-pubblicazione-beneficiari/obblighi-pubblicazione-beneficiari</p>
<p>4. Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH</p>	<p>Con il presente Bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.</p> <p>Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 4) la transizione verso un'economia circolare; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG); - all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; - all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico; - all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali,

	<p>all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo; - alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea. <p>Considerato che il presente bando si occupa di sostenere programmi di investimento che possono prevedere diverse tipologie di intervento, al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH sono stati individuati, per ciascuna tipologia di intervento, tra i suddetti obiettivi ambientali, quelli potenzialmente più interferenti con le operazioni finanziabili.</p> <p>Per tutte le tipologie progettuali, è stata svolta una valutazione ex-ante che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente Bando. Per queste tipologie non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali.</p> <p>Le modalità di verifica del rispetto del principio DNSH sono riportate per ciascuna tipologia di intervento all'Allegato 3 parte integrante del presente Bando.</p>
--	--

Art. 25. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto previsto dall'Art. 9 del GBER.

Art. 26. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo email dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali, di cui l'Ente mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

La Regione formalizzerà istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti verranno sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui al Bando denominato **Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2023 in attuazione dell'art. 6 LR 14/2014;**
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui al Bando sopracitato;
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Conoscenza, Lavoro, Ricerca, Imprese della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dall'Informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'art. 26, punto 6 del Bando, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art.74, par. 1, lett. c, del REG (UE) 1060/2021, l'Autorità di Gestione del POR FESR/obi 2014-2020, ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2018/1725 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPagId=3587&langId=it>

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione", scaricabile al link sopra riportato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal presente bando.

Art. 27. Obblighi in materia di informazione, comunicazione e indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi in materia di informazione e comunicazione:
 - a) Informano il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando e dichiarano, nelle attività di comunicazione, che il progetto stesso è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, anche utilizzando il logo della Regione Emilia-Romagna che può essere richiesto al Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca della Regione;
 - b) espongono un manifesto con il logo della Regione Emilia-Romagna entro 3 mesi dal completamento del progetto;
 - c) producono, entro tre mesi dal completamento del programma, materiale divulgativo contenente le caratteristiche e gli esiti del programma di investimento e dei progetti cofinanziati dalla Regione, tale materiale potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie attività di comunicazione.
2. Qualora il programma di investimento ammesso sia cofinanziato con risorse afferenti alla programmazione PR FESR 2021-2027, saranno comunicate dalla Regione ai beneficiari eventuali ulteriori obblighi in materia di comunicazione finalizzati ad ottemperare ai regolamenti soggiacenti al Fondo.
3. In relazione ai progetti tipologia B), D) e F), rispettivamente attuativi delle azioni 1.1.1., 2.2.2. e 1.4.1 del PR FESR 2021-2027, ai beneficiari sarà richiesto di fornire le informazioni rispondenti agli indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività elaborati dalla Regione. All'Allegato 4), parte integrante del presente Bando, è riportata la definizione e il sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nell'Azione 1.1.1, 2.2.2 e 1.4.1.

Allegato 1. Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, Titolo II, art. 6)

Sottoscritto digitalmente

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito "Regione");

e

la Società _____ (qui di seguito "Impresa") con sede legale in _____, capitale sociale versato euro _____ Partita IVA _____ e Codice Fiscale n. _____. Iscritta al Registro delle Imprese di _____;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito "Giunta") n. _____, è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Reg. (UE) n. 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di realizzazione di infrastrutture di ricerca, di progetti di ricerca e sviluppo, di infrastrutture di prova e di sperimentazione, di nuovi investimenti, di investimenti energetico-ambientali, di rafforzamento delle competenze per la transizione industriale, digitale e green. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca all'approvazione e stipula dei singoli accordi.

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del **Programma** di investimento promosso dall'Impresa, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. _____, suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella successiva tabella "Progetti oggetto del programma di investimento".
2. L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso l'unità locale produttiva dell'azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata a _____.
3. Il Programma di investimento è accompagnato da un piano industriale che l'impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non agevolabili) pari a euro _____.
4. Lo scopo del Programma, denominato _____ è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella "Progetti oggetto del programma di investimento", con l'impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l'anno a regime pari a n. _____ addetti assunti a tempo pieno e indeterminato presso l'unità locale produttiva

sede dell'investimento, di cui n. _____ in possesso di diploma di laurea o titoli superiori, secondo il seguente piano occupazionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2.2 del bando:

periodo di riferimento	Addetti assunti a tempo pieno e indeterminato	
	Totali	Di cui laureati
Data di approvazione del bando – Dicembre 2024		
Gennaio 2025- Dicembre 2025		
Gennaio 2026 – Giugno 2026		
12 mesi successivi al completamento del programma (anno a regime)		
Totale		

- L'occupazione addizionale è il numero totale dei nuovi addetti, assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato, creati nell'unità locale oggetto dell'investimento specificata al precedente punto 2, nei 12 mesi dell'anno a regime rispetto a quelli già attivi alle dipendenze dell'impresa beneficiaria in Emilia-Romagna al _____, data di adozione della deliberazione di Giunta n°___con cui si approva il Bando. Ai fini della verifica dell'incremento occupazionale saranno considerati i soli addetti dell'impresa beneficiaria, ovvero non saranno considerati gli addetti di imprese con codice fiscale diverso da quello della beneficiaria anche in presenza di relazioni con la beneficiaria di controllo o collegamento come definite ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. L'incremento occupazionale, nell'anno a regime, dovrà essere aggiuntivo rispetto agli impegni assunti dall'impresa proponente rispetto all'incremento occupazionale previsto nell'ambito di programmi di investimento già finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, Titolo II, art. 6.
- Il trasferimento di dipendenti tra imprese che, alla data della delibera di approvazione del bando, secondo quanto stabilito dall'art. 2359 del Codice civile, sono già tra loro controllate o collegate non partecipa al raggiungimento dell'impatto occupazionale.
- Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento.

TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento” (nel testo di Accordo che sarà sottoposto a sottoscrizione verranno indicati gli importi suddivisi per entità massima delle spese relativamente ad ogni categoria di aiuto)

	Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo concedibile (Euro)*
A ¹	Investimenti per le infrastrutture di ricerca		

¹ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

	Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo concedibile (Euro)*
	Totale investimenti per le infrastrutture di ricerca		
B	Progetti di Ricerca e Sviluppo		
	Totale Progetti di Ricerca e Sviluppo		
C ²	Investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione		
	Totale Investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione		
D ³	Aiuti per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili		
	Totale Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili		
E ⁴	Aiuti agli investimenti nelle aree assistite		
	Totale aiuti agli investimenti nelle aree assistite		
	Aiuti agli investimenti delle PMI		
	Totale Aiuti agli investimenti delle PMI		

² Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

³ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

⁴ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

	Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo concedibile (Euro)*
F ⁵	Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3		
	Totale Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3		
	Totale progetti		

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. _____ e successive integrazioni.

Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate nei progetti di dettaglio eventualmente allegati.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
 - a. realizzare il piano occupazionale proposto, di cui all'articolo precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista, secondo quanto stabilito dal Bando all'art.16, e mantenere il piano occupazionale per almeno 5 anni dalla data del completamento del Programma, intendendo per completamento del programma quanto definito dall'art. 21.4 del bando;
 - b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di investimento secondo quanto descritto nei "progetti di dettaglio", trasmessi dall'impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo _____, così come, eventualmente, rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all'impresa;
 - c. attenersi alle prescrizioni trasmesse a seguito della valutazione, la cui presa d'atto è stata acquisita dalla Regione con protocollo _____;
 - d. attenersi, nell'attuazione dei singoli progetti, ai dettagli realizzativi di cui alla comunicazione trasmessa alla Regione il _____ e acquisita agli atti con protocollo _____;
 - e. terminare il Programma di investimento oggetto di contributo entro il **30 giugno 2026** fatta salva la possibilità per l'impresa di richiedere una proroga nei termini e nelle modalità previste dall'art. 2.10 e 2.11 del bando. Il programma si intende completato secondo la definizione di completamento di cui all'art. 21.4 del Bando.
 - f. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di ricerca (progetti tipologia A)⁶:

⁵ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

⁶ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

- a sottoscrivere **minimo n. 2 accordi** con Università e/o Enti di ricerca vigenti e pienamente efficaci entro il 15 del mese di febbraio 2025, ovvero entro il termine previsto dall'art.15 del bando per la presentazione della prima rendicontazione. Tali accordi devono caratterizzarsi per gli elementi minimi previsti dall'art. 9 del Bando sez. A;
 - a trasmettere **almeno n. 3 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese i cui contenuti minimi sono descritti all'art.9 del Bando sez A;
 - a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di gestione, le attività di *marketing* e promozione e le altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
 - documentare, entro il termine dell'anno a regime, che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipende dall'utilizzo della stessa da parte di altri soggetti a riprova del rispetto della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario di cui al precedente paragrafo;
 - adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall'infrastruttura, al fine di dimostrare con chiarezza l'autonomia della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di *business*) rispetto al resto delle attività dell'impresa;
 - attenersi a quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER),
- g. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di prova e di sperimentazione (progetti tipologia C): 7
- a sottoscrivere **minimo n. 1 accordo** con Università e/o Enti di ricerca vigenti e pienamente efficaci entro il 15 del mese di febbraio 2025, ovvero entro il termine previsto dall' art.15 del bando per la presentazione della prima rendicontazione. Tali accordi devono caratterizzarsi per gli elementi minimi previsti dall'art. 9 del bando sez. C;
 - trasmettere, entro il 15 del mese di febbraio 2025, ovvero entro il termine previsto dall' art.15 del bando per la presentazione della prima rendicontazione, almeno n. **3 manifestazioni di interesse** da parte di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria, per l'accesso ai servizi dell'infrastruttura sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese. Tali manifestazioni di interesse devono caratterizzarsi per gli elementi minimi previsti dall'art 9 del bando sez. C;
- h. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3 (progetti tipologia F) a mantenere vigenti per **almeno 3 anni continuativi**, a partire dalla data di assunzione, i contratti di lavoro dipendente per i quali si è richiesta l'agevolazione, fatte salve le seguenti circostanze da attestare⁸:
- il rapporto di lavoro sia cessato in seguito a licenziamento del dipendente, i cui costi salariali sono stati agevolati, intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore dopo il superamento del periodo massimo di comportamento fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, di cui all'articolo 2110, comma secondo, cod. civ;

⁷ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

⁸ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

- decesso del dipendente i cui costi salariali sono stati agevolati;
 - il beneficiario abbia provveduto, entro 6 mesi, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo analogo a quello per cui sono state riconosciute le agevolazioni dei costi salariali; i 6 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il profilo per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali.⁹
- i. prendere piena conoscenza delle linee guida relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti di cui all'art. 14 del bando, e di rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
 - trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all'andamento del piano occupazionale e della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;
 - trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate e l'avanzamento del piano occupazionale secondo le modalità previste dall'art. 14 e dall'art. 15 del Bando;
 - j. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa influenzare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
 - k. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;
 - l. mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all'art. 2 del presente Accordo e comunque entro il territorio regionale;
 - m. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dei progetti e del Programma, comprese eventuali visite in loco;
 - n. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
 - o. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti dall'art.6 del presente accordo;
 - p. conservare per 5 anni, fatti salvi diversi obblighi legati alla normativa relativa agli Aiuti di Stato, la documentazione relativa ai titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
 - q. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive modifiche, all'art. 1 comma 125-quinquies. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione di quanto percepito, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci;
 - r. contribuire, conformemente a quanto previsto dal programma presentato, al raggiungimento degli obiettivi ambientali identificati all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e impegnarsi a:

⁹ Parte da eliminare se non pertinente al programma oggetto dell'accordo

- rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo contro l’ambiente” (principio DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - fornire alla Regione la documentazione prevista dall’Allegato 3 del Bando approvato con deliberazione di Giunta n. _____ volta a verificare il rispetto del principio DNSH con riferimento ai pertinenti obiettivi ambientali;
 - fornire, su richiesta della Regione, secondo gli appositi modelli da essa predisposti, le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto del principio DNSH;
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
- a. provvedere all’erogazione delle agevolazioni approvate con deliberazione di Giunta n. _____ per l’ammontare complessivo di Euro _____, come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto dell’esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno erogate secondo le modalità previste dall’art. 14 e dall’art. 15 del bando, a seguito della verifica del rispetto del piano occupazionale di cui al precedente art. 2, delle disposizioni dell’art. 2.2 del Bando, dell’esame sulla rendicontazione presentata ai sensi delle Linee guida previste dal Bando e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario. L’erogazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell’aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell’avvenuta restituzione;
 - b. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l’individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati;
 - c. favorire l’adesione dell’impresa alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l’innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

Articolo 4

Gestione dell’Accordo e variazioni

1. L’impatto occupazionale si intende raggiunto se, all’esito della verifica che verrà effettuata a conclusione dell’anno a regime, o precedentemente, qualora l’impresa beneficiaria anticipi la conclusione del piano occupazionale, verranno rispettati gli obiettivi occupazionali previsti dalla tabella riportata all’art. 2 del presente accordo calcolati secondo le modalità esplicitate all’art. 21.5 del Bando.
2. Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli impegni di cui all’art. 3.1 del presente Accordo dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, previa comunicazione da parte dell’Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. Le richieste di variazione devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, secondo le modalità indicate dall’Amministrazione regionale.
3. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste, previa verifica del mantenimento degli obiettivi originari e dell’impianto complessivo dei singoli progetti; allo scopo di svolgere tale

valutazione la Regione ha la facoltà di richiedere documentazione illustrativa e attestazioni documentali;

4. I singoli progetti riportati nella TABELLA "Progetti oggetto del programma di investimento" andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni delle Linee guida di cui all'art. 14.1 del Bando. Eventuale revoca parziale, rinuncia parziale, rideterminazione del *budget* di singoli progetti non inficeranno la validità dell'Accordo sempre che non si verifichino le circostanze di cui al successivo art. 6.2.k. L'entità dell'investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali, quelli occupazionali e l'impianto complessivo delle attività progettuali.
5. Qualora, relativamente a uno o più progetti, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando, si provvederà ad una sua rideterminazione al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso non determinerà l'incremento del contributo concesso.
6. Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

1. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle linee guida per la rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.
2. La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricati l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
5. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo, sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.

6. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e successivamente al completamento dello stesso, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:
- a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
 - b. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - f. i livelli occupazionali generati tramite il Programma agevolato;
 - g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
 - h. il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

1. Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.
2. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:
 - a. qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del Bando, ovvero non proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dall'art. 13.1 e 13.2 del bando;
 - b. qualora siano venuti meno il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo ed elencati al precedente art. 3.1 dell'Accordo e/o i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'Accordo, secondo quanto previsto all'Art. 3 del Bando;
 - c. nel caso di mancato avvio del Programma;
 - d. nel caso di interruzione del Programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
 - e. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni;
 - f. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - g. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
 - h. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;

- i. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - j. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - k. nel caso in cui, con riferimento al Programma di investimento, fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art. 17 del bando e dell'art. 4 del presente Accordo e a quanto previsto al successivo punto 6, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili, a seguito di verifica della rendicontazione e dei controlli in loco previsti dal bando, inferiore al 70% di quelle approvate a valere sui progetti di cui alle tipologie A), B), C), D), E), F) con deliberazione n_____, ovvero a seguito di revoca del contributo concesso per uno o più delle tipologie progettuali A), B), C), D), E);
 - l. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - m. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dell'Accordo;
 - n. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti;
 - o. qualora entro i termini previsti dall'art. 2.10 del Bando per il completamento del programma, ovvero entro il **30 giugno 2026**, termine eventualmente prorogabile secondo le modalità previste al medesimo art. 2.10, il beneficiario non abbia raggiunto almeno il **70%** delle assunzioni previste dal piano occupazionale;
 - p. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento superiore al 50%;
 - q. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 dell'Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
 - r. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
 - s. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.
3. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
4. Non determinano la risoluzione dell'accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali **casi di revoca parziale** sono:
- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5 anche successivi al completamento del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;

- d. qualora non venga rispettato l'importo minimo di spesa ammessa stabilito all'art. 22 del Bando per ogni tipologia di intervento;
- e. qualora, con riferimento ai progetti tipologia A) – infrastrutture di ricerca, il beneficiario non abbia provveduto, entro i termini previsti per la presentazione del primo stato di avanzamento, ossia entro il 15 del mese di febbraio 2025:
- alla sottoscrizione di minimo n.2 accordi, vigenti e pienamente efficaci, con Università e/o Enti di ricerca i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. A del Bando;
 - alla trasmissione di almeno 3 manifestazioni di interesse all'accesso ai servizi dell'infrastruttura di ricerca, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. A del Bando, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria;
- f. qualora, con riferimento ai progetti tipologia C) – infrastrutture di prova e di sperimentazione, il beneficiario non abbia provveduto, entro i termini previsti dall'art. 15 del bando, per la presentazione del primo stato di avanzamento, ossia entro il 15 del mese di febbraio 2025:
- alla sottoscrizione di minimo n. 1 accordo, vigente e pienamente efficace, con Università e/o Enti di ricerca, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. C del Bando;
 - alla trasmissione di almeno 3 manifestazioni di interesse all'accesso ai servizi dell'infrastruttura di prova e di sperimentazione, i cui elementi minimi sono specificati all'art. 9 sez. C del Bando, sottoscritte dai legali rappresentanti di imprese che non abbiano rapporti di controllo o collegamento così come definiti dall'art. 2359 del c.c. con l'impresa beneficiaria;
- g. qualora, con riferimento ai progetti tipologia F) – Interventi per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3, si determini una delle seguenti circostanze:
- i. il rapporto di lavoro per il quale sono state concesse le agevolazioni si interrompa prima di 3 anni dalla data di assunzione, fatte salve la presenza di una delle seguenti circostanze da attestare:
- il rapporto di lavoro sia cessato in seguito a licenziamento del dipendente, i cui costi salariali sono stati agevolati, intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore dopo il superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, di cui all'articolo 2110, comma secondo, cod. civ;
 - decesso del dipendente i cui costi salariali sono stati agevolati;
 - il beneficiario abbia provveduto, entro 6 mesi, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un profilo analogo a quello per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali; i 6 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il profilo per cui sono stati riconosciute le agevolazioni dei costi salariali.
- ii. I costi salariali ammissibili siano inferiori a € 90.000,00;
- si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia progettuale;
- h. con riferimento alle tipologie progettuali A), B), C), D) ed E), nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto, per uno o più di uno dei progetti per i quali si è concesso un contributo, un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle ammesse si provvederà alla revoca del contributo relativo al progetto o ai progetti per i quali si è riscontrata una spesa inferiore al 70%.
- i. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti

nell'Accordo con uno scostamento fino al 50%. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento, così calcolato:

$$\text{entità della revoca} = \frac{\text{contributo concesso}}{\text{n° di addetti previsti dal piano occupazionale}} \times \frac{\text{N° di addetti mancanti al raggiungimento degli obiettivi di incremento occupazionali}}$$

5. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:
 - a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
 - b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
 - c. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
6. In presenza di un progetto tipologia F) tra quelli ammessi a contributo che compongono il programma di investimento, le spese ammesse, a seguito di verifica della rendicontazione, relative a tale progetto tipologia F) partecipano alla determinazione della soglia percentuale prevista al precedente punto 2.k del presente articolo. Nel caso di revoca del progetto tipologia F), ai fini della verifica del raggiungimento della soglia percentuale prevista al precedente punto 2.k del presente articolo, l'importo delle spese ammissibili del Programma sarà corrispondente al solo importo delle spese ammissibili a seguito di verifica della rendicontazione e dei controlli in loco previsti dal bando relative alle altre tipologie di progetti ammessi.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

1. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri aiuti di stato, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".

Articolo 8

Imposte e tasse

1. Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende quanto definito all'art. 21.4 del Bando.

Articolo 10

Foro competente

1. Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, rubricato come "*ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA. ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE BANDO 2023 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014*" approvato con deliberazione di Giunta regionale _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi), 10 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Sottoscritto digitalmente

IMPRESA

Sottoscritto digitalmente

Allegato 2. Parametri di affidabilità dei proponenti sotto il profilo economico finanziario

Per essere ammesse al finanziamento regionale, le imprese devono necessariamente rispettare una delle due condizioni seguenti: A o B.

Condizione A – la condizione è soddisfatta quando l'impresa soddisfa **tutti i seguenti 3** parametri economico-finanziari

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando:

Parametro 1.1) congruenza tra capitale netto e costo del progetto: $CN^1 > (CP^2 - I^3)/2$

IN ALTERNATIVA, solo nel caso in cui la condizione di cui sopra al parametro 1.1. non è verificata, poiché CN non risulta maggiore di $(CP-I)/2$, si può prevedere quanto previsto al parametro 1.2:

Parametro 1.2) congruenza tra capitale netto e costo del progetto: $CN+AU^4+CSNV^5 > (CP- I)/2$

Parametro 2.1) onerosità della posizione finanziaria: $(OF^6 / F^7) < 7\%$

IN ALTERNATIVA, solo nel caso in cui la condizione di cui sopra al parametro 2.1 non è verificata:

Parametro 2.2) onerosità della posizione finanziaria: $(OF / EBITDA^8) < 30\%$

Parametro 3) sostenibilità finanziaria del progetto: $(CP/ F) < 22\%$

OPPURE IN ALTERNATIVA ALL'OPZIONE A)

¹CN = capitale netto = totale del "patrimonio netto" come definito dal codice civile all'art. 2424, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti", delle "azioni proprie" e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili

²CP = costo del programma di investimento indicato in domanda

³I = contributo regionale richiesto

⁴AU = un aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Bando, e/o trasferimento a CN, che risulti già deliberato alla data della domanda di partecipazione al Bando, dal conto "conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale" che risulti dall'ultimo bilancio approvato. Per le imprese neocostituite che non hanno almeno un bilancio approvato (come previsto all'art 3.4 del Bando, l'aumento di capitale sociale corrisponde al valore del capitale sociale dichiarato al momento della domanda.

L'aumento di capitale sociale dovrà essere interamente versato al momento della sottoscrizione dell'Accordo

⁵CSNV = Utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato alla data della domanda di partecipazione al bando e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale

⁶OF = oneri finanziari netti = saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema di conto economico del codice civile

⁷F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 e A5 (altri ricavi al netto di plusvalenze operative) dello schema di conto economico del codice civile.

⁸EBITDA = "earnings before interest and tax";

OPZIONE B – l'impresa assicura la copertura finanziaria del progetto, al netto del contributo del bando, attraverso la seguente equazione:

$$CP = [AU \quad (e/o) + CSNV \quad (e/o) P^9 \quad (e/o) + Fb^{10} \quad (e/o) + Fh^{11} \quad (e/o) + UND^{12} \quad (e/o) + MP^{13} \quad] + I$$

La quota parte dell'apporto di mezzi propri - MP- (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate precedentemente) non può superare il 15% del totale investimento previsto

Il proponente dovrà trasmettere

in relazione al caso specifico, la seguente **documentazione obbligatoria** atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo regionale previste a copertura del Programma di investimento (totale fabbisogni):

Ultimo bilancio approvato dell'impresa proponente alla data della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, corredato di Relazione sulla gestione,

IN CASO DI OPZIONE A (parametro 1.2)

Mezzi propri dell'impresa e/o dei soci

(SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, relativa all'aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, e/o trasferimento a CN, dal conto "conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale" che risulti dall'ultimo bilancio approvato;

E/O

(SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data della presentazione della domanda di partecipazione al bando, relativa all'utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato (alla data della presente domanda) e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale;

IN CASO DI OPZIONE B

Mezzi propri dell'impresa e/o dei soci

⁹ **P** = incremento del CN esclusivamente nella forma di un versamento in denaro da parte dei soci

¹⁰ **Fb** = Finanziamento bancario (o altri soggetti autorizzati all'attività di credito) specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesi già deliberato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando

¹¹ **Fh** = in caso di gruppo, finanziamento da parte della holding specifico per il programma di investimento, di durata maggiore o uguale a 36 mesi già deliberato alla data di presentazione della presentazione della domanda di partecipazione al Bando

¹² **UND** = utili non distribuiti evincibili dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;

¹³ **MP** = mezzi propri (cash flow e altre forme di autofinanziamento tra quelle non specificate precedentemente)

- (SE DEL CASO) Delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, relativa all'aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, e/o trasferimento a CN, dal conto "conferimenti soci in conto futuro aumento di capitale sociale" che risulta dall'ultimo bilancio approvato;

E/O

- (SE DEL CASO) delibera del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, relativa all'utilizzo della quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato (alla data della presente domanda) e non ancora versata, pari all'importo dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti di cui alla voce A) dello Stato Patrimoniale;

- (se del caso) alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando lettere bancarie (o della holding del gruppo) o di altri soggetti autorizzati all'attività di credito (fondi di investimento, private equity, etc.) di impegno irrevocabile alla concessione dei finanziamenti entro i termini previsti per la sottoscrizione dell'Accordo (secondo i modelli i predisposti dalla Regione) per la realizzazione del Programma di investimento in favore del soggetto proponente.

Entro il termine per la sottoscrizione dell'Accordo, come identificato all'art. 13 del bando:

- in caso di finanziamento della banca (o altri soggetti autorizzati all'attività di credito), il beneficiario dovrà trasmettere copia dell'atto formale di concessione del finanziamento da parte della banca (o di altri soggetti analoghi come sopra definiti);
 - In caso di finanziamento della Holding, il beneficiario dovrà documentare l'effettivo trasferimento delle risorse.
- (se del caso) dichiarazione dei soci, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, circa l'impegno ad apportare, secondo una delle forme previste (conversione di crediti in bilancio o apporti di capitali freschi) le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell'apporto (secondo il modello 4), l'apporto dovrà avvenire entro i termini previsti per la sottoscrizione dell'Accordo;

 - in caso di scelta della modalità di co-finanziamento tramite apporto da parte dei soci di capitali freschi, attestazioni bancarie, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando, circa la disponibilità dei fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l'importo corrispondente all'apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario (secondo il modello 5);

 - (se del caso) lettera di disponibilità dell'istituto concessore in merito alla garanzia richiesta, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
in caso di ipoteca su beni di terzi, occorrerà fornire la documentazione inerente ai beni e ai relativi intestatari, nonché l'eventuale disponibilità di terzi datori di ipoteca a concedere i beni in garanzia, alla data della domanda di partecipazione al Bando.

Tutte le delibere del consiglio di amministrazione (o di altro organo/soggetto con poteri equivalenti e/o altro soggetto con poteri di decisione sul tema specifico), devono riportare le seguenti informazioni minime:

- il riferimento al Bando “Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna. Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2023 in attuazione dell’art. 6 LR 14/2014;
- il titolo, la durata (n. mesi), l’oggetto (*realizzazione di*), la sede o le sedi di realizzazione;
- l’importo complessivo del Programma di investimento a cui il finanziamento si riferisce;
- (se del caso) la forma del finanziamento tra quelle previste;
- l’importo del finanziamento.

Allegato 3. Modalità di verifica del rispetto del principio DNSH per ognuna delle tipologie di intervento previste dal bando

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “**non arrecare un danno significativo**” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

Gli obiettivi individuati nel suddetto articolo sono i seguenti: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il principio DNSH, declinato sui sopra indicati sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Il presente bando intende rispondere alla finalità di favorire investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali e favorire la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3.

Al fine di garantirne la conformità attuativa al principio DNSH sono stati individuati tra i suddetti obiettivi ambientali i quattro potenzialmente più interferenti con le tipologie di intervento agevolabili, ovvero:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento ai cambiamenti climatici (questo in particolare per progetti che prevedano consumo di suolo permeabile);
- economia circolare compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento nell'aria, nell'acqua e nel suolo (quest'ultimo, in

particolare, per gli investimenti relativi alla realizzazione fisica di prototipi e all'acquisto/noleggio di impianti industriali).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

In via preventiva, sulla base delle categorie di aiuti previsti e delle spese ammissibili del presente bando come descritti rispettivamente agli artt. 22 e 23 del Bando, è stata svolta una valutazione ex-ante che ha consentito di identificare le tipologie di spesa che NON arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH rilevanti per il presente bando.

A. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI NON VI È LA NECESSITÀ DI ACQUISIRE INFORMAZIONI IN MERITO AI LORO EVENTUALI IMPATTI AMBIENTALI

Per queste tipologie di spesa non vi è la necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali:

1. servizi di consulenza specialistica riferibili a brevetti frutto della ricerca, sviluppo di software specifico per l'oggetto della ricerca, servizi di consulenza di carattere tecnico-scientifico, ricerca contrattuale con organismi di ricerca e/o strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti;
2. acquisto di software specialistico;
3. spese per personale adibito ad attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo;
4. costi salariali per l'acquisizione delle competenze da parte delle PMI per la transizione industriale, digitale e green lungo la direttrice della S3.
5. spese generali.

B. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI SI RITENGONO ASSOLTI EX-ANTE CON CONDIZIONE I QUATTRO REQUISITI DNSH

In particolare, si ritengono assolti ex-ante **con condizione** i quattro requisiti DNSH suddetti per:

1. *spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova qualora siano in possesso di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;*
2. *acquisto di brevetti, realizzazione prototipi qualora siano accompagnati da certificazioni relative alla loro efficienza energetica o siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili, congiuntamente a criteri di sostenibilità applicati alla gestione dei rifiuti⁴⁷, nonché ad adesione*

⁴⁷ In questi casi si ritiene assolto il principio DNSH:

- a) per i prodotti o servizi se hanno una **certificazione ISO 50600 o certificazione ISO 14001 o 14024 di tipo I o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)** o una ecolabel (**EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified** o altra etichetta equivalente);
- b) per i data center se sono conformi all' **European Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency o**, in alternativa, alle **Best Practice Guidelines for the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency » 2021 (JRC)** o aderiscono alle **pratiche raccomandate contenute nel CEN-CENELEC documento CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures- Part 99-1: Recommended practices for energy management"**; Se una pratica prevista non è considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione dei motivi per cui la pratica prevista non è applicabile o praticabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- c) **In tutti i casi** il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.
- d) Per l'obiettivo ambientale "mitigazione dei cambiamenti climatici" qualora l'impresa che sostiene l'investimento dichiarati ai sensi dell'**allegato 3 del Decreto ministeriale 10 febbraio 2022** di aver adottato una delle seguenti misure atte a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa:

- a best practice che garantiscano basse o nulle emissioni in acqua, aria e suolo;*
3. *acquisto/noleggio di strumentazione scientifica aventi caratteristiche in linea con la nota 47 del presente allegato;*
 4. *acquisto di impianti industriali* qualora in possesso di certificazione ambientale ISO 14000;
 5. *spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, se il Proponente si impegna in fase di domanda a garantire che si verifichi almeno una delle seguenti casistiche:*
 - possesso del Proponente o dell'affidatario dei lavori di Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas);
 - iscrizione al Consorzio REC dell'affidatario dei lavori o avvio a recupero di almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti durante l'intervento per rifiuti derivanti dalla cantierizzazione;
 - certificazione dell'intervento secondo protocolli di sostenibilità ambientale (es. Itaca, CasaClima) da parte dell'affidatario dei lavori;
 - autodichiarazione dell'affidatario dei lavori di conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) per l'edilizia, di cui al DECRETO 23 giugno 2022.

C. TIPOLOGIE DI SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO DICHIARARE SE E IN CHE MISURA QUESTE SPESE **INTERFERISCONO/NON INTERFERISCONO** CON I QUATTRO OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER IL BANDO.

Nel caso in cui le spese previste **NON** possano essere ricondotte ad una delle precedenti casistiche di esclusione ex-ante (A. e/o B.), sarà necessario dichiarare mediante adeguata descrizione se e in che misura queste spese:

- **interferiscono** con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per il bando;
- **NON interferiscono** con i quattro obiettivi ambientali di riferimento per il bando.

ADEMPIMENTI PER I PROPONENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Il proponente, ammesso al contributo, si impegna a presentare dietro richiesta della Regione e

-
- introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza, oppure di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
 - utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
 - installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;
 - soluzioni atte a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici in cui è esercitata l'attività economica.
- e) per i prodotti derivanti da processo di ricondizionamento/rifabbricazione, se presentano una delle seguenti certificazioni:
- ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS;
 - BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)";
 - BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)";
 - EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).
- f) **Se non fossero rispettati i requisiti richiesti rispettivamente ai punti a), b) o c) il fornitore dovrà produrre la conformità dei prodotti** alle direttive/regolamenti Reach, RoHS, ecodesign e compatibilità elettromagnetica; ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 [Certificazione della qualità del processo di ricondizionamento/rifabbricazione], oppure EN 50614 [Riutilizzo]; ISO 11469 e ISO 1043 [Alloggiamenti Materie Plastiche], ove presenti;

secondo le modalità dalla stessa indicate, documentazione **che attesti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda ai fini dell'esclusione ex-ante (tipologie di spese B.) con condizione** (certificazioni ambientali, ecc) secondo quanto previsto nelle linee guida per la rendicontazione previste dall'art. 14 del bando;

Ai fini della valutazione DNSH, sarà necessario indicare, entro i termini previsti all'art. 13 del Bando per la sottoscrizione dell'Accordo⁴⁸, le seguenti informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata:

- per la mitigazione dei cambiamenti climatici si richiede siano dichiarati:
 - consumi annui di energia elettrica da fonti fossili precedenti l'operazione finanziata (kWh/anno)⁴⁹;
 - consumi annui di energia elettrica da fonte rinnovabile precedenti l'operazione finanziata (kWh/anno)⁴⁹,
 - i risparmi annui stimati dei consumi di energia elettrica ottenuti per effetto del progetto finanziato (specificare se da fonte fossile o da fonte rinnovabile) (kWh/anno).
- per l'adattamento ai cambiamenti climatici si richiede sia dichiarato il seguente aspetto:
 - superficie occupata precedentemente il progetto, distinguendo tra suolo permeabile (es. aree a verde) e quello impermeabile (mq);
- per l'economia circolare/rifiuti si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:
 - produzione totale di rifiuti avviati a recupero precedente l'operazione finanziata (kg/anno),
 - produzione totale di rifiuti avviati a smaltimento precedente l'operazione finanziata (kg/anno).
- per l'emissione in aria/acqua/suolo si richiede siano dichiarati i seguenti aspetti:
 - quantitativo annuo delle singole emissioni in aria/acqua precedentemente l'operazione finanziata (mg/Nmc in aria, mg/l in acqua).

Il proponente si impegna inoltre a rispondere a eventuali richieste della Regione Emilia-Romagna volte a monitorare, anche per tramite di ulteriori indicatori, la sostenibilità ambientale e la coerenza con il principio "DNSH" del programma agevolato.

⁴⁸ si ricorda che l'art. 13.3.b stabilisce, tra le altre cose, che la sottoscrizione dell'Accordo è in ogni caso subordinata, qualora le spese previste per la realizzazione del programma di investimento non possano essere ricondotte ad una delle casistiche di esclusione ex-ante previste dal presente Allegato 3, all'acquisizione della documentazione predisposta secondo il modello che sarà fornito dalla Regione, contenente le informazioni circa l'effetto ambientale dell'operazione finanziata sugli obiettivi ambientali identificati.

⁴⁹ ove non sia possibile dichiarare il dato reale può essere eventualmente stimato moltiplicando la Potenza in kW (vd. scheda tecnica di ogni prodotto/macchinario acquistato) per il Tempo di utilizzo annuo previsto (ore/anno).

Allegato 4 Definizione e sistema di rilevazione degli indicatori previsti per gli interventi rientranti nell’Azione 1.1.1, 2.2.2 e 1.4.1 Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 5379 del 22 luglio 2022

La politica di coesione persegue da tempo un’impostazione orientata ai risultati. A tal fine il Regolamento comunitario n. 1060 del 2021 (art. 22, comma 3, lettera d) prevede che l’Adg espliciti nel programma operativo gli **obiettivi da raggiungere**, sintetizzati da indicatori di risultato con target definiti, e le relative **azioni collegate**, sintetizzate da indicatori di output, anch’essi dimensionati nel tempo con target intermedi e finali. L’accuratezza, l’affidabilità e la qualità della rilevazione dei dati degli indicatori, come previsto dall’art. 69 del medesimo regolamento, devono essere garantite dall’Adg attraverso un apposito sistema di monitoraggio delle operazioni finanziate dal programma operativo.

A. DEFINIZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI PREVISTI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL’AZIONE 1.1.1

Nell’ambito degli interventi rientranti nell’azione 1.1.1, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati in tabella, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione del progetto (valore realizzato).

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Output	Comune	RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	Numero
Output	Comune	RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	Numero
Risultato	Comune	RCR06	Numero di domande di brevetto presentate	Numero
Risultato	Comune	RCR102	Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione del progetto	Numero

Note esplicative

RCO01-Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L’indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: si specifica che, in base alla definizione stabilita dalla Commissione nel “*Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027*”, per la corretta valorizzazione dell’indicatore è necessario rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere così attestata:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro;
- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro;

- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro;
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni di seguito, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente la corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione del progetto

Come da definizione sopra riportata, alla conclusione, positiva, del progetto, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, ferma restando l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese devono essere supportate da apposita documentazione al fine di permettere all'Adg e all'Ada di verificare la corretta attribuzione dell'impresa ad una delle classi dimensionali sopra riportate.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione: L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCO07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi

Definizione: Numero di organizzazioni di ricerca finanziate che collaborano a progetti di ricerca collaborativi. Un progetto di ricerca collaborativo comprende almeno un organismo di ricerca e un altro partner (come un'impresa, un altro organismo di ricerca, ecc.). La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare per tutta la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca collaborativi ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato (ossia esclude i casi in cui i partner di un contratto quadro non partecipano tutti a una specifica cooperazione di ricerca collaborativa).

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente la ricerca di base, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso

l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Gli esempi includono università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca e possono essere pubblici o privati. (Regolamento della Commissione 651/2014).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: all'atto della presentazione della domanda il beneficiario dovrà indicare il numero di organizzazioni di ricerca che intende coinvolgere attivamente nel progetto.

Rilevazione a conclusione del progetto: all'atto della presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il numero di organismi di ricerca con i quali ha effettivamente collaborato per tutta la durata del progetto.

Documenti a supporto dell'indicatore: a supporto della rilevazione a conclusione del progetto, il beneficiario dovrà fornire la documentazione necessaria a identificare l'organismo di ricerca coinvolto, nonché le modalità di partecipazione di quest'ultimo al progetto.

RCO10-Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

Definizione: Numero di imprese che collaborano a progetti di ricerca con organismi di ricerca. La cooperazione nelle attività di R&S può essere nuova o esistente e deve durare almeno per tutta la durata del progetto sostenuto. L'indicatore copre le partecipazioni attive a progetti di ricerca congiunti ed esclude gli accordi contrattuali senza una cooperazione attiva nel progetto finanziato.

Gli organismi di ricerca sono organismi con l'obiettivo primario di condurre autonomamente ricerca di base, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di diffondere i risultati di tali attività attraverso l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Alcuni esempi possono essere università o istituti di ricerca, agenzie di trasferimento tecnologico, intermediari dell'innovazione, entità collaborative virtuali o orientate alla ricerca. Gli istituti di ricerca possono essere pubblici o privati.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: qualora al progetto collaborino più imprese, al momento della presentazione della domanda il beneficiario dovrà fornire una stima del numero di imprese che collaboreranno al progetto, includendo nel conteggio il beneficiario stesso. Qualora l'impresa beneficiaria sia l'unica impresa a prendere parte al progetto, l'indicatore previsionale dovrà essere valorizzato a 1.

Rilevazione a conclusione del progetto: alla presentazione della richiesta di rimborso a SALDO o SALDO Unica soluzione, il beneficiario dovrà valorizzare l'indicatore contando tutte le imprese che hanno collaborato per l'intera durata del progetto.

Documenti a supporto dell'indicatore: qualora al progetto collaborino più imprese, il valore assunto dall'indicatore a conclusione delle operazioni dovrà essere supportato da apposita documentazione che certifichi le modalità e la durata della partecipazione di ciascun soggetto e ne permetta l'identificazione.

RCR06 – Numero di domande di brevetto presentate

Definizione: Numero di domande di brevetto presentate e convalidate e che sono collegate al progetto finanziato. La concessione definitiva della domanda non è un requisito ai fini del conteggio del brevetto.

Il progetto sostenuto deve dare un contributo chiaro e identificabile al brevetto per il quale viene presentata la domanda.

L'indicatore non include le domande di brevetto di design.

Rilevazione: a conclusione del progetto o, al massimo entro un anno dalla conclusione dello stesso, l'impresa beneficiaria deve fornire il numero effettivo di domande di brevetto, collegate al progetto, presentate. La domanda di brevetto presentata deve essere un effetto diretto del progetto finanziato. Non sono, quindi, incluse le domande di brevetto che non abbiano una connessione diretta col progetto, anche se presentate nel periodo di attuazione del progetto stesso.

Documenti a supporto dell'indicatore: il beneficiario dovrà fornire la documentazione attestante la presentazione della/e domanda/e di brevetto, nonché prova della connessione causale tra le attività oggetto del progetto finanziato e la/le domanda/e di brevetto presentate.

Qualora più progetti concorrano alla presentazione di un'unica domanda di brevetto, il valore dell'indicatore dovrà essere ripartito in quote decimali fra tutti i progetti.

RCR102 – Numero di ricercatori sostenuti durante la realizzazione del progetto

Definizione: Numero di posti di lavoro di ricerca creati grazie al progetto finanziato. L'indicatore è misurato in termini di equivalenti a tempo pieno medi annui calcolati secondo la metodologia fornita nel Manuale OCSE di Frascati 2015. Non sono conteggiate le posizioni vacanti in R&S, né il personale di supporto per R&S (ovvero i posti non direttamente coinvolti nelle attività di R&S).

L'equivalente tempo pieno annuale del personale di R&S è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente spese in R&S durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un equivalente tempo pieno in R&S su base annua. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/contrattuale.

Una persona a tempo pieno sarà identificata con riferimento alla sua condizione lavorativa, al tipo di contratto (tempo pieno o part time) e al suo livello di impegno nella ricerca e sviluppo (cfr. riferimento OCSE, Capitolo 5.3).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: Al momento della presentazione della domanda il beneficiario fornirà una stima del numero di nuovi posti di lavoro di ricerca che intende creare grazie al progetto.

Rilevazione a conclusione del progetto: Per le strutture di ricerca esistenti, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere fornito dal beneficiario al completamento delle attività del progetto supportato, ovvero in sede di rendicontazione a SALDO. Per le strutture di ricerca di nuova costruzione, il valore realizzato dell'indicatore dovrà essere comunicato dal beneficiario al più tardi un anno dopo il completamento della struttura di ricerca.

Documenti a supporto dell'indicatore: Il beneficiario dovrà fornire copia dei contratti di lavoro attestanti l'assunzione dei ricercatori unitamente ai documenti attestanti la connessione causale tra il progetto finanziato e la nuova assunzione.

B. DEFINIZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI PREVISTI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'AZIONE 1.4.1

Nell'ambito degli interventi rientranti nell'azione 1.4.1, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati in tabella, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione del progetto (valore realizzato).

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO101	PMI che investono in competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità	Euro
Risultato	Comune	RCR98	Personale delle PMI che completa la formazione per l'acquisizione delle competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenza: tecnica, gestionale, imprenditoriale, verde, altro)	Persone

Note esplicative

RCO101- PMI che investono in competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità

Definizione: Numero di PMI supportate per investire in competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità. Lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità può essere raggiunto, ad esempio, attraverso apprendistati, accordi strutturati per la formazione e l'esperienza lavorativa con fornitori, clienti e consulenti, educazione e formazione professionale continua, e formazione formale. (vedi OECD 2013 e ESTAT online nelle referenze).

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: in fase di presentazione della domanda dovranno essere inserite in SFINGE2020 le anagrafiche di tutti i richiedenti che presentano domanda di partecipazione al bando. Per i progetti multiproponente andranno, comunque, raccolti i dati relativi a tutti i soggetti richiedenti.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dal monitoraggio diretto con la Commissione Europea, tutti i richiedenti, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando, dovranno fornire i dati minimi sufficienti alla classificazione della dimensione d'impresa, secondo la definizione europea di seguito riportata:

- Microimprese: ≤ 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro;
- Piccole imprese: ≤ 49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro;
- Medie imprese: < 250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro;
- Grandi imprese: ≥ 250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni di seguito, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente alla corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione del progetto: Come da definizione sopra riportata, alla conclusione, positiva, del progetto, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, ferma restando l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Documenti a supporto dell'indicatore: Non saranno necessari ulteriori documenti a supporto rispetto a quelli che permetteranno l'erogazione a saldo.

RCR98 - Personale delle PMI che completa la formazione per l'acquisizione delle competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenza: tecnica, gestionale, imprenditoriale, verde, altro)

Definizione: Numero di partecipanti provenienti da PMI (incluse microimprese) che completano la formazione/attività per lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, per la transizione industriale e l'imprenditorialità. I tipi di competenze includono le seguenti categorie:

Competenze tecniche: competenze necessarie per la risoluzione di problemi, progettazione, funzionamento, ripensamento e manutenzione di macchinari o strutture tecnologiche, competenze professionali IT;

Competenze gestionali: competenze relative alla pianificazione aziendale, conformità alle normative e controllo della qualità, pianificazione delle risorse umane e allocazione delle risorse;

Competenze imprenditoriali: competenze specifiche per le start-up come l'accettazione/gestione del rischio, pensiero strategico e fiducia, capacità di creare reti personali e capacità di affrontare sfide e requisiti di diversa natura;

Competenze verdi: competenze specifiche per modificare prodotti, servizi o operazioni a causa degli adeguamenti al cambiamento climatico, protezione ambientale, economia circolare, efficienza delle risorse e requisiti o normative;

Altre competenze: competenze diverse dai quattro tipi descritti sopra.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: al momento della presentazione della domanda si presume che il valore baseline sia zero. Non è, dunque, necessaria in questa fase alcuna rilevazione dell'indicatore.

Rilevazione a conclusione del progetto: a conclusione del progetto, l'impresa beneficiaria dovrà fornire il numero di persone formate allegando alla rendicontazione a saldo del progetto tutti i documenti utili a comprovare il numero di partecipanti alla formazione.

Documenti a supporto dell'indicatore: i documenti di supporto dovranno fornire evidenza del numero di dipendenti (e/o assimilati) che hanno completato il corso di formazione.

C. DEFINIZIONE E SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI PREVISTI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NELL'AZIONE 2.2.2

Nell'ambito degli interventi rientranti nell'azione 2.2.2, il Programma Regionale del FESR 2021-27 ha previsto la rilevazione degli indicatori elencati in tabella, da rilevare in sede di presentazione della domanda (valore previsionale) e a conclusione del progetto (valore realizzato).

Natura indicatore	Tipologia indicatore	Codice	Descrizione	Unità di rilevazione
Output	Comune	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno	Numero
Output	Comune	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Numero
Risultato	Comune	RCR31	Totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)	MWh/a
Risultato	Comune	RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tons of CO2eq/year

Note esplicative

RCO01-Imprese beneficiarie di un sostegno

Definizione

L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di un sostegno.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: si specifica che, in base alla definizione stabilita dalla Commissione nel "*Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027*", per la corretta valorizzazione dell'indicatore è necessario, rilevare la dimensione delle imprese beneficiarie al momento della presentazione della domanda.

La dimensione delle imprese deve essere così attestata:

- Microimprese: ≤10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 2 milioni di euro;
- Piccole imprese: ≤49 dipendenti e fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro, o stato patrimoniale ≤ 10 milioni di euro;
- Medie imprese: <250 dipendenti e fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro o stato patrimoniale ≤ 43 milioni di euro;
- Grandi imprese: ≥250 dipendenti e fatturato annuo > 50 milioni di euro o stato patrimoniale > 43 milioni di euro.

Se una delle due soglie (dipendenti e fatturato annuo/stato patrimoniale) viene superata per due anni di seguito, l'impresa deve essere inserita nella categoria dimensionale superiore.

La dimensione dell'impresa deve essere attestata/dichiarata contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Per ogni altra specifica inerente la corretta attribuzione della classe dimensionale dell'impresa, si rimanda alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 6 maggio 2003.

Rilevazione a conclusione del progetto

Come da definizione sopra riportata, alla conclusione, positiva, del progetto, verrà confermato il valore realizzato dell'indicatore, ferma restando l'attribuzione dell'impresa alla classe dimensionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Documenti a supporto dell'indicatore

Le dichiarazioni delle imprese devono essere supportate da apposita documentazione al fine di permettere all'Adg e all'Ada di verificare la corretta attribuzione dell'impresa ad una delle classi dimensionali sopra riportate.

RCO02-Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Definizione: L'indicatore conta il numero di imprese beneficiarie di una sovvenzione monetaria nella forma di un contributo.

Ai fini della rilevazione l'indicatore RCO02 coincide con l'indicatore RCO01.

RCR 31 – totale energia rinnovabile prodotta (elettrica, termica)

RCR29 – Emissioni stimate di gas a effetto serra

Definizione: Emissioni di gas a effetto serra totali stimate per le entità o i processi supportati. La baseline si riferisce al livello di emissioni di gas a effetto serra stimate nell'anno precedente all'inizio dell'intervento e il valore realizzato è calcolato come le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto nell'anno successivo al completamento dell'intervento.

Rilevazione in sede di presentazione della domanda: il valore baseline, come da definizione, dovrà essere dichiarato dall'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, corredato da appositi documenti di supporto.

Rilevazione a conclusione del progetto: in sede di presentazione della richiesta di rimborso a saldo, il beneficiario dovrà fornire il valore realizzato dell'indicatore.

Documenti a supporto dell'indicatore: come da definizione, i valori baseline e realizzato dell'indicatore dovranno essere supportati da apposita documentazione tecnica, al fine di permettere una verifica da parte di Adg e Ada.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Adriano Gilli, Responsabile di SETTORE ATTRATTIVITA', INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1852

IN FEDE

Adriano Gilli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1852

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1985 del 20/11/2023

Seduta Num. 48

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi